

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 febbraio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA**

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2023, n. 22.

Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione all'istituzione del registro di bigenitorialità.
(23R00520).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2023, n. 23.

Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico.
(23R00521).....

Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 37.

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49-bis l.r. 1/2009.
(23R00397).....

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 3 agosto 2023, n. 38/R.

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.
(23R00398).....

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 22 agosto 2023, n. 39/R.

Disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013. (23R00399) *Pag. 8*

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2023, n. 16.

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali nn. 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni. (23R00416) *Pag. 14*

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2023, n. 17.

Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni. (23R00417) *Pag. 18*

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2023, n. 18.


Partecipazione della Regione al "Premio nazionale Paolo Borsellino". (23R00418) *Pag. 19*


LEGGE REGIONALE 5 aprile 2023, n. 19.

Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione. (23R00419) *Pag. 20*

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2023, n. 20.

Disciplina del sistema culturale regionale.
(23R00420) *Pag. 22*





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2023, n. 22.

Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione all'istituzione del registro di bigenitorialità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40S3 del 9 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La Regione riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e, al fine di garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati all'interno delle situazioni giuridiche disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

Comunicazioni di competenza regionale

1. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b *bis*, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà), le comunicazioni della Regione, nonché degli enti ed aziende del sistema sanitario regionale relative ai minori, su istanza di almeno uno dei genitori, sono indirizzate ad entrambi, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli, nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela dei dati personali dal regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-

colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalle disposizioni statali vigenti. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Regione, ai fini di cui all'art. 1, promuove la stipula di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di loro competenza.

Art. 3.

Comunicazioni di competenza delle associazioni sportive, ricreative e culturali

1. Tutte le associazioni sportive, ricreative e culturali, comunque denominate, ai fini di cui all'art. 1, su istanza di uno dei genitori, provvedono ad indirizzare ad entrambi tutte le comunicazioni relative alla pratica sportiva, ricreativa e culturale e agli eventi ad essa connessi in coerenza con i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4.

Registro di bigenitorialità

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto delle disposizioni statali volte a garantire al minore, nei casi di separazione personale dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, sensibilizza i comuni all'istituzione del registro della bigenitorialità nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione.

2. L'iscrizione del minore al registro di cui al comma 1, che non riveste rilevanza ai fini anagrafici, consente l'invio delle comunicazioni che riguardano il minore medesimo ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di residenza dichiarati al momento della richiesta di iscrizione al registro.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 ottobre 2023

CIRIO

(Omissis)

23R00520



LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2023, n. 23.

Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40S3 del 9 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e dell'art. 6 dello Statuto:

a) riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico;

b) identifica nei geositi e nei geoparchi elementi di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico;

c) promuove la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) geodiversità: la varietà riconoscibile in natura degli elementi geologici, geomorfologici e delle caratteristiche idrologiche, mineralogiche e paleontologiche;

b) patrimonio geologico: l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica;

c) geosito: qualsiasi sito in cui è possibile individuare un interesse geologico di rilevante valore per la conservazione;

d) geoparco: un territorio dai confini definiti con un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile.

Art. 3.

Classificazione dei geositi

1. Ai fini della presente legge e per la successiva valutazione e valorizzazione, i geositi sono classificati secondo le seguenti classi e tipologie:

a) interessi di tipo scientifico raggruppati per ambito:

- 1) geografico-fisico, geomorfologico, carsico, geopedologico;
- 2) mineralogico, petrografico;
- 3) geologico strutturale, geofisico, geochimico, vulcanologico;
- 4) geologico, stratigrafico, sedimentologico;
- 5) paleontologico;
- 6) geologico-ambientale, idrologico, idrogeologico, glaciologico;
- 7) glaciologico applicato, geominerario, geostorico, geologico-economico e geoturistico;

b) interessi contestuali e complementari a quello scientifico che definiscono il contesto delle relazioni ambientali o territoriali del geosito nei seguenti ambiti:

- 1) artistico, culturale, storico, archeologico, architettonico e religioso;
- 2) naturalistico, paesaggistico, botanico e faunistico;
- 3) didattico e divulgativo;
- 4) escursionistico e sportivo;
- 5) socioeconomico, turistico ed enogastronomico.

Art. 4.

Catasto regionale dei geositi

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il catasto regionale dei geositi, di seguito indicato come catasto.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, integrato con l'infrastruttura geografica regionale di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) e articolato nelle seguenti sezioni, in conformità col repertorio nazionale dei geositi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale:

a) ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geograficoamministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;

b) geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico e l'età, prendendo in considerazione le unità geologiche ossia la litologia, le strutture deformative, gli elementi geomorfologici;

c) interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;



d) relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;

e) fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;

f) valutazione del geosito, contenente considerazioni quali-quantitative basate su parametri utili per definire l'integrità, la rarità, la rappresentatività del geosito e l'importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché per valutare la sua accessibilità.

3. La Giunta regionale disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, le modalità di gestione e la divulgazione dei dati raccolti. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte in maniera sistematica attraverso apposite schede.

4. L'elenco derivante dal censimento previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) confruisce nel catasto regionale dei geositi di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, per la realizzazione del catasto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione, mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale e si avvale principalmente dei contenuti documentali sui geositi presenti presso il centro di documentazione sulla biodiversità e la geoconservazione presente presso il museo regionale di scienze naturali.

Art. 5.

Disposizioni per la conservazione e l'accesso del patrimonio geologico

1. La Regione sostiene la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei beni e delle proprietà oggetto di recupero conservativo.

2. L'accesso ai geositi e ai geoparchi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

Art. 6.

Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi

1. La Regione supporta e sostiene la gestione dei geositi e dei geoparchi, nonché l'attività sul territorio dei geoparchi che ottengono il riconoscimento assegnato dall'Unesco.

2. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio geologico del geoparco Sesia - Val Grande appartenente alla rete mondiale Unesco *Global Geopark*, perseguidone i requisiti di qualità e i parametri di funzionamento indicati dall'Unesco, ne sostiene le attività di conservazione

delle singolarità geologiche presenti nel suo territorio e le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica e promozione che afferiscono al geoparco, promuovendo specifici accordi fra ente gestore, enti locali, di ricerca e associazioni del terzo settore.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposto per l'annualità 2023 un contributo *una tantum*, a fondo perduto, pari ad euro 253.000,00 a favore dell'ente gestore del geoparco Sesia - Val Grande, che trova copertura con le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'art. 12.

Art. 7.

Interventi di valorizzazione e promozione dei geositi e dei geoparchi

1. La Regione concorre alla valorizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi attraverso:

a) il sostegno al recupero conservativo di cui all'art. 5, ivi compresi i sentieri di accesso;

b) la posa di tabelle informative sulla biodiversità, sui caratteri del patrimonio geologico, sul valore dei geositi e dei geoparchi;

c) la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la loro fruizione geoturistica;

d) la creazione di strutture che facilitano l'accessibilità, con particolare riguardo alle persone disabili;

e) la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura del patrimonio geologico;

f) le attività formative specifiche sui geoparchi;

g) la valorizzazione didattica dei geositi e dei geoparchi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, approva il programma annuale degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico.

3. Il programma annuale degli interventi contiene:

a) gli obiettivi degli interventi di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico;

b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento destinate a enti gestori delle aree protette, enti territoriali, agenzie regionali, enti strumentali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore che sviluppano progetti e perseguono finalità a sostegno del patrimonio geologico;

c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;

d) il piano finanziario dei fondi a bilancio.

Art. 8.

Norme attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che disciplina, in particolare:

a) i criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi di cui all'art. 3;



b) le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto di cui all'art. 4.

Art. 9.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente contenente i principali dati e le azioni connesse all'applicazione della stessa, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati.

Art. 10.

Notifica aiuti di Stato

1. Gli enti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico).

Art. 12.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 538.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025, di cui euro 268.000,00 in spesa corrente ed euro 270.000,00 in spesa in conto capitale, si fa fronte:

a) per l'anno 2023 con incremento di risorse pari a euro 40.000,00 stanziate a favore della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.01 (Difesa del suolo), titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 183.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

b) per l'anno 2023 con incremento di risorse pari a euro 70.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto

capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

c) per l'anno 2024 con incremento di risorse pari a euro 20.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.01, titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 10.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

d) per l'anno 2024 con incremento di risorse pari a euro 100.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

e) per l'anno 2025 con incremento di risorse pari a euro 10.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.01, titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 5.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

f) per l'anno 2025 con incremento di risorse pari a euro 100.000,00 stanziate a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 6 ottobre 2023

CIRIO

(Omissis).

23R00521



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 37.

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49-bis l.r. 1/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 16 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z) e l'art. 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Nel perseguitamento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell'ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, si stabilisce, per l'individuazione del personale da assegnare a tali uffici, una deroga al criterio prioritario previsto dall'art. 49-bis della legge regionale n. 1/2009 consistente nell'obbligo di individuare tale personale all'interno di un elenco appositamente predisposto. Si stabilisce la deroga qualora si renda necessario, nel corso della legislatura, sostituire il personale in questione che sia cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo. Tale deroga consente, altresì, di garantire il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopracitati, carattere fiduciario che potrebbe essere pregiudicato dall'obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Criteri prioritari di selezione del personale.
Modifiche all'art. 49-bis legge regionale n. 1/2009*

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 49-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente periodo: «Non si applica, altresì, qualora nel corso della legislatura sia necessario sostituire personale di segreteria cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo.».

Art. 2.

Invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2023, n. 38/R.

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 16 agosto 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'art. 84 (Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);



Vista la legge regionale 3 dicembre 2021, n. 47 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e alla legge regionale n. 31/2020);

Visto il regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R «Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale»;

Visto il regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))»;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 maggio 2023;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2023, n. 163, di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere favorevole con osservazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto regionale, nella seduta del 28 marzo 2023;

Visto il parere favorevole con osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 3 aprile 2023, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2023, n. 617;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 78, comma 1, ultimo capoverso della legge regionale 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come modificato dall'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 47/2021, prevede che la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché la realizzazione dei manufatti per esigenze venatorie, sono soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA nei casi previsti dal regolamento di attuazione;

2. in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 47/2021, è necessario modificare le disposizioni regolamentari relative alla disciplina dei manufatti di cui al precedente punto 1, per stabilire i requisiti dei manufatti che possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2-ter della legge regionale n. 65/2014;

3. è necessario precisare che possono essere realizzati mediante SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i manufatti la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo, ancorati al suolo senza opere murarie e realizzati in legno o con altri materiali leggeri;

4. l'esperienza applicativa della disciplina relativa al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale rende necessario intervenire con una norma regolamentare per chiarire che l'assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

5. il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale 163/2023, con la richiesta di una migliore formulazione dell'art. 3, comma 3 dello schema di regolamento (che modifica il comma 3 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016);

6. la Seconda Commissione consiliare e la Quarta Commissione consiliare, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale 163/2023, con le seguenti osservazioni:


chiarire la portata normativa ed applicativa della locuzione «salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale» prevista agli articoli 12, 13 e 13-bis del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della proposta in oggetto;

formulare con maggiore chiarezza le disposizioni di cui all'art. 13-ter del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R come modificato dall'art. 4 della proposta in oggetto al fine di evitare dubbi interpretativi;

valutare l'opportunità di inserire all'art. 13 del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R, un richiamo alla legge regionale n. 59/2009 con riferimento al tema del benessere degli animali;

7. si ritiene opportuno procedere ad una migliore formulazione dell'art. 3, comma 3 dello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali;

8. si ritiene altresì opportuno riformulare gli articoli 1, 2, 3 e 4 dello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale (che modificano gli articoli 12, 13 e 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 e inseriscono nel regolamento il nuovo art. 13 ter) in accoglimento delle prime due osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, mentre per quanto riguarda il riferimento normativo richiesto con la terza osservazione esso è già contenuto nel testo del regolamento.



Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 63/R/2016

1. Il comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, anorché saltuario o temporaneo.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2-ter della legge regionale n. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.».

3. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole «anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto» sono sopprese.

4. Al comma 4 dell'art. 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole «SCIA o la» sono sopprese e dopo le parole «permesso di costruire» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa, la SCIA».

Art. 2.

Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 63/R/2016

1. Il comma 1 dell'art. 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all'art. 137, comma 1, lettera *a*), numero 6) della legge regionale n. 65/2014, è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo.».

2. Il comma 2 dell'art. 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2-ter della legge regionale n. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.».

3. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole «in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto ed al» sono sostituite dalle parole: «nel rispetto del».

4. Al comma 4 dell'art. 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole «SCIA o la» sono sopprese e dopo le parole «permesso di costruire» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa, la SCIA».

Art. 3.

Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994. Modifiche all'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*a*) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell'art. 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”));»

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all'art. 74 del d.p.g.r. 36/R/2022;».

3. Il comma 3 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. La realizzazione dei manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994 è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, anorché saltuario o temporaneo.».

4. Il comma 4 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell'art. 134,



comma 2-ter della legge regionale n. 65/2014 i manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994 la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.».

5. Alla lettera *a)* del comma 5 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole «anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto» sono sopprese.

6. Al comma 6 dell'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole «SCIA o la» sono sopprese e dopo le parole «permesso di costruire» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa, la SCIA».

Art. 4.

Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale. Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 63/R/2016.

1. Dopo l'art. 13-bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 13-ter (*Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (art. 82, comma 1 della legge regionale n. 65/2014)*). — 1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all'art. 82 della legge regionale n. 65/2014, l'assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.

2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l'imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso, per la durata del programma aziendale.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2023

GIANI

23R00398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2023, n. 39/R.

Disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 1° settembre 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 4-bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2023;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2023, n. 796;

Visto il parere della Quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2023;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2023, n. 983;

Considerato quanto segue:

1. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima importante tappa del percorso formativo delle bambine e dei bambini;

2. È necessario sostenere e sviluppare contesti di continuità educativa tra servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;

3. Al fine di qualificare l'azione educativa, è opportuno armonizzare i contenuti del progetto pedagogico ed educativo con quanto previsto dal decreto ministeriale istruzione n. 334/2021 e dal decreto ministeriale istruzione n. 43/2022;

4. Allo scopo di garantire il consolidamento del sistema di governance dei servizi educativi, è opportuno che i comuni, in sede di conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, individuino i tempi minimi necessari per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, al fine di creare condizioni omogenee sul territorio;

5. Al fine di favorire un maggior raccordo tra aziende unità sanitarie locali e i diversi soggetti che si occupano di servizi educativi, si prevede una maggiore esplicitazione dei ruoli e compiti di ciascun attore;

6. Nel rinnovato quadro normativo nazionale di riferimento, si prevede una più puntuale definizione del sistema di educazione da zero a sei anni, declinando lo stesso con quanto già attuato, in via sperimentale, nel territorio regionale;

7. In considerazione dell'imminente avvio dell'anno educativo n. 2023/2024, si dispone l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

8. Di accogliere il parere della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione del punto riguardante la disposizione che stabilisce che i comuni, nel regolamentare le modalità per la permanenza presso i servizi educativi oltre il terzo anno di età per i bambini con ritardo psico-fisico, debbano prevedere che la valutazione delle richieste avvenga a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento. Ciò in quanto il testo è stato oggetto di concertazione con gli enti locali interessati e con le aziende USL della Regione;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Classificazione dei servizi.

Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

«Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

«2-bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 2.

Forme di gestione dei servizi.

Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono sopprese le seguenti parole: «che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'art. 5».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'art. 5.».

Art. 3.

Partecipazione delle famiglie.

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 4 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «durante la frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, denominati consigli dei servizi».

Art. 4.

Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio.

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 41/R/2013


1. Il comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.».

Art. 5.

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell'art. 6 d.p.g.r. 41/R/2013 sono sopprese le seguenti parole: «Per i servizi educativi accreditati».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«2-bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio.».

3. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 prima della parola «monitoraggio» è inserita la seguente: «elaborazione,».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo.».

Art. 6.

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali. Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'art. 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «dei relativi risultati» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione».

2. Dopo la lettera *l*) del comma 4 dell'art. 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono aggiunte le seguenti: «l-bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;

1-ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 7 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio.».

Art. 7.

Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali. Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).».

2. Il comma 3 dell'art. 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il

personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:

- a)* i titolari dei servizi educativi pubblici;
- b)* i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
- c)* i gestori dei servizi educativi pubblici;
- d)* i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;

e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'ufficio scolastico regionale.».

3. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio».

4. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «nei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia».

5. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente: «*e*) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'art. 45-bis e percorsi di continuità orizzontale.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all'anno.».

Art. 8.

Funzioni delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 9 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo la parola «informazione» è inserita la seguente: «, formazione».

Art. 9.

Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali. Modifiche all'articolo 10-bis del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 2 dell'art. 10-bis del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, di cui all'art. 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10-bis del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente: «2-bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile.».



Art. 10.

*Personale dei servizi.**Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 4 dell'art. 11 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «Alle attività di» è inserita la seguente: «progettazione,».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 11 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.».

Art. 11.

*Formazione.**Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «di iniziative formative» sono inserite le seguenti: «e di ricerca-azione».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue.».

Art. 12.

*Titoli di studio del personale ausiliario.**Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«2-bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all'art. 22, comma 2-bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente: «2-ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice.».

3. Il comma 3 dell'art. 14 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 13.

*Elenco comunale degli educatori.**Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 3 dell'art. 18 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola «promuovono» è sostituita dalle seguenti: «possono promuovere».

Art. 14.

*Standard di base e funzionalità degli spazi.**Modifiche all'articolo 19 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all'art. 7.».

2. Al comma 6 dell'art. 19 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «dei bambini» sono inserite le seguenti: «segnalati e».

Art. 15.

*Nido d'infanzia.**Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola «consente» è sostituita dalla seguente: «prevede».

Art. 16.

*Caratteristiche degli spazi interni del nido d'infanzia.**Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «della struttura» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 2-bis».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 22 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«2-ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo.».

Art. 17.

*Standard dimensionali per gli spazi interni del nido d'infanzia.**Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 23 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «comma 2, lettera *b*)» sono inserite le seguenti: «oltre ad un'adeguata possibilità di areazione,».



Art. 18.

*Ricettività e dimensionamento del nido d'infanzia.
Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 4 dell'art. 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «in sede di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'art. 50» e dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'azienda USL di riferimento».

2. Il comma 6 dell'art. 25 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento.».

Art. 19.

*Modalità di offerta del servizio del nido d'infanzia.
Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: «Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun bambino deve frequentare il nido d'infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci.».

2. Il comma 3 dell'art. 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all'esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.».

4. Il comma 4 dell'art. 26 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all'interno della struttura.».

Art. 20.

Rapporto numerico tra educatori e bambini del nido d'infanzia. Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013.

1. Il comma 3 dell'art. 27 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni stabiliscono l'adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell'età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte.».

Art. 21.

*Caratteristiche degli spazi interni dello spazio gioco.
Modifiche all'articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Alla lettera d-bis) del comma 2 dell'art. 29 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: «di colazione o merenda, se prevista» sono sostituite dalle seguenti: «della merenda, se ne è prevista» e le parole: «di colazione o merenda» sono sostituite dalle seguenti: «della merenda».

Art. 22.

Standard dimensionali per gli spazi interni dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 30 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «oltre ad un'adeguata possibilità di areazione,».

Art. 23.

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini dello spazio gioco. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola «essere» è soppressa.

Art. 24.

*Ricettività e dimensionamento dello spazio gioco.
Modifiche all'articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «sette».

2. Al comma 4 dell'art. 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «in sede di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'art. 50» e dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'azienda USL di riferimento».

3. Il comma 6 dell'art. 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento.».



Art. 25.

Standard dimensionali per gli spazi interni del centro per bambini e famiglie. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 41/R/2013.

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 37 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «comma 2, lettera c» sono inserite le seguenti: «, oltre ad un'adeguata possibilità di areazione,».

Art. 26.

Ricettività e dimensionamento del centro per bambini e famiglie. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'art. 39 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole «in sede di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'art. 50» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'azienda USL di riferimento».

2. Il comma 5 dell'art. 39 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento.».

Art. 27.

Servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 1 dell'art. 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un'abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.».

2. Il comma 5 dell'art. 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'art. 7, favorisce un'interazione con gli altri servizi educativi e promuove l'aggiornamento professionale degli educatori.».

Art. 28.

Modalità di offerta del servizio del servizio educativo in contesto domiciliare. Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013.

1. Al comma 3 dell'art. 44 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole: «può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate» sono sostituite dalle seguenti: «prevede un affidamento quotidiano dei bambini» e dopo le parole: «fruizione del pranzo» sono inserite le seguenti: «, il cui menù è approvato dall'azienda USL di riferimento.».

Art. 29.

Poli per l'infanzia. Sostituzione dell'articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. L'art. 46 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Poli per l'infanzia*). — 1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, sono istituiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i poli per l'infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.

2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.

3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l'infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.

4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l'infanzia prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di riferimento.

5. I poli per l'infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.».

Art. 30.

Standard generali dei centri educativi integrati zerosei. Sostituzione dell'articolo 47 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. L'art. 47 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Standard generali dei centri educativi integrati zerosei*). — 1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

3. Il progetto educativo sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.».



Art. 31.

*Requisiti e procedimento di autorizzazione.
Modifiche all'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 9 dell'art. 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «al funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «anche in fase di rinnovo con variazioni», e dopo le parole: «tecniche e sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale».

Art. 32.

*Requisiti e procedimento per l'accreditamento.
Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

2. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «della qualità» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione».

Art. 33.

*Vigilanza sui servizi educativi.
Modifiche all'articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 54 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: «regolamenti comunali» sono aggiunte le seguenti: «con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio».

Art. 34.

Abrogazione

1. L'art. 48 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 agosto 2023

GIANI

(Omissis).

23R00399

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2023, n. 16.

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali nn. 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 14 del 5 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 84/12 del 28 febbraio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 31 marzo 2023, n. 16.

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali numeri 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali numeri 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.


Capo I

FINALITÀ GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche di contenimento del consumo di suolo, di recupero del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone ed al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei terreni agricoli, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaurualizzazione dei suoli, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree soggette a rischi territoriali.



2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone misure tese alla densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la integrale demolizione e ricostruzione con del delocalizzazione di fabbricati esistenti, così come individuati all'art. 2, contemplando specifiche premialità condizionate alla rinaturalizzazione dei suoli.

3. La presente legge persegue, altresì, le seguenti finalità:

a) delocalizzazione delle volumetrie di cui all'art. 5, comma 9, lettera *b*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106, anche mediante modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004);

b) miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici e di semplificazione degli strumenti della pianificazione di settore mediante modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DEL SUOLO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo trova applicazione per i fabbricati esistenti alla data del 31 dicembre 2020 aventi superficie a destinazione residenziale pari ad almeno il 60% di quella dell'edificio.

2. Sono comunque esclusi gli edifici:

a) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici generali o da altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono interventi di demolizione;

d) realizzati in tutto o in parte in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non sanati;

e) ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

3. Con deliberazione di consiglio, i comuni possono escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente capo a particolari immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limitazioni alle premialità di cui all'art. 4 in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia. Il provvedimento comunale di cui al presente comma non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata.

Art. 3.

Condizioni per la delocalizzazione

1. Per i fabbricati indicati all'art. 2, comma 1, è ammessa la totale demolizione e ricostruzione con delocalizzazione in altro sito ricadente all'interno dello stesso comune, in zona di completamento o di espansione, purché dotata di opere di urbanizzazione primaria, nella quale i vigenti strumenti urbanistici consentano l'edificazione tramite intervento diretto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati all'esistenza, presso le aree di ricostruzione, delle dotazioni di standard ovvero al loro adeguamento o monetizzazione in ragione del maggiore carico urbanistico connesso all'eventuale aumento di volume o di superficie in caso di utilizzo delle premialità di cui all'art. 4.

3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui al comma 2 sono vincolati alla acquisizione da parte del comune di aree destinate ai parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, o alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e servizi pubblici, o alla realizzazione di opere di forestazione urbana, o di strutture per l'autoproduzione e il risparmio energetico.

4. La demolizione dell'edificio esistente è comunque eseguita prima dell'inizio dei lavori del nuovo manufatto e ad essa si accompagna sempre l'esecuzione di interventi intesi a restituire l'originaria area di sedime e l'originaria permeabilità del suolo, da asseverare con relazione da parte di un tecnico abilitato. Gli interventi di cui al presente comma determinano la perdita di capacità edificatoria dell'originaria area di sedime e del relativo lotto di pertinenza, la destinazione degli stessi a verde privato, comprensiva della realizzazione di opere di piantumazione e forestazione, da effettuarsi a spese del proprietario, ed il loro asservimento al sito di delocalizzazione, da trascrivere nei pubblici registri, a cura del comune ed a spese del richiedente il titolo abilitativo. Per i fabbricati ubicati in area agricola il lotto di pertinenza è commisurato al lotto asservito ovvero alla superficie fondiaria necessaria alla realizzazione del volume oggetto di demolizione, calcolato ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 18/1983.

5. In caso di mancata effettuazione degli interventi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 4.

Premialità

1. Gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati di cui all'art. 2, comma 1, beneficiano delle premialità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 49/2012, applicate al volume o alla superficie del fabbricato da demolire, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, salvi i limiti eventualmente stabiliti dai comuni con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 3.

2. Resta fermo, per gli incrementi di volume o superficie realizzati in attuazione del presente articolo, il rispetto delle prescrizioni in materia di distanze ed altezze stabilite da norme nazionali, ivi compresi gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/68, fatta salva l'applicazione della deroga di cui all'art. 23-bis, comma 1-bis, della legge regionale n. 18/1983.

Art. 5.

Contributo di costruzione

1. Per gli interventi di cui al presente capo, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o del l'avente titolo.

2. Per gli interventi di cui al presente capo i comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o per il contenimento del rischio radon nel rispetto delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 6.

Titolo abilitativo

1. Gli interventi di cui al presente capo si attuano previo rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 2 quale intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Resta ferma, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'acquisizione del preventivo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo o alla valutazione del rischio.

2. Gli interventi di cui al presente capo sono soggetti al rilascio del permesso di costruire nel quale sono specificate le condizioni per la delocalizzazione di cui all'art. 3 con particolare riferimento agli obblighi relativi all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino ambientale dell'originaria area di sedime.

3. Con delibera di consiglio il comune provvede, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *I*), della legge regionale n. 18/1983, alla retrocessione in area agricola del lotto di pertinenza dell'edificio esistente oggetto di demolizione, nel caso ricada in zona urbanisticamente edificabile.

Capo III

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NUMERI 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 7.

Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 6-bis della legge regionale n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della Regione, delle province e dei comuni interessati, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Pianificazione e governo del territorio”.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT e negli albi pretori telematici delle province e dei comuni interessati. Nei termini previsti dal comma 2 chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto con le modalità indicate nell'avviso.»;

c) dopo il comma 6 è introdotto il seguente:

«6-bis. Dell'avvenuta approvazione è dato sintetico avviso sul BURAT e negli albi pretori telematici delle province e dei comuni interessati. Il piano ed il relativo atto di approvazione del consiglio regionale sono contestualmente pubblicati nei rispettivi siti istituzionali della Regione, delle province e dei comuni interessati, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Pianificazione e governo del territorio”.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 8 della legge regionale n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro dieci giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare è depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della Regione, della provincia e dei comuni interessati, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Pianificazione e governo del territorio”. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT e negli albi pretori telematici della provincia e dei comuni interessati.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il P.T. diviene esecutivo con la pubblicazione di un sintetico avviso sul BURAT e negli albi pretori telematici della provincia e dei co-

muni interessati. Il piano e relativo atto di approvazione del consiglio provinciale sono contestualmente pubblicati nei rispettivi siti istituzionali della provincia e dei comuni interessati, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Pianificazione e governo del territorio”.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 18/1983

1. All'art. 10 della legge regionale n. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il progetto di Piano regolatore generale viene adottato con delibera del consiglio comunale ed è depositato non oltre il decimo giorno dalla data di deliberazione di adozione, a libera visione del pubblico, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Pianificazione e governo del territorio”. L'adozione del P.R.G. è preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT e nell'albo pretorio telematico del comune e della provincia interessati.»;

c) al comma 6 le parole «alla conformità» sono sostituite con le parole «al non contrasto».

Art. 10.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 18/1983 e alla legge regionale n. 10/2011

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 18/1983 le parole «alla conformità» sono sostituite con le seguenti: «al non contrasto».

2. Alla lettera *b*), comma 3, dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) le parole «calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali» sono sostituite con le seguenti: «calcolata come rapporto tra il volume e la superficie della porzione di sottotetto oggetto di recupero ai fini residenziali».

Art. 11.

Modifica all'art. 75 della legge regionale n. 18/1983

1. Al comma 2, lettera *e*), dell'art. 75 della legge regionale n. 18/1983 le parole «accerta la conformità agli strumenti sovrordinati» sono sostituite con le seguenti: «accerta il non contrasto con il proprio Piano territoriale».

Art. 12.


Sostituzione dell'art. 87 della legge regionale n. 18/1983

1. L'art. 87 della legge regionale n. 18/1983 è sostituito con il seguente:

«Art. 87 (Pianificazione di settore) — 1. Prima della formazione del P.T. di cui agli articoli 7 e seguenti, i Piani territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale ed i Piani urbanistici delle comunità montane sono adeguati alle previsioni del Q.R.R., dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali.

2. Alla data di approvazione del P.T., i piani medesimi cessano la loro efficacia.

3. I Piani regolatori territoriali (P.R.T.) delle aree e nuclei di sviluppo industriale costituiscono Piani d'area del Piano territoriale di Coordinamento provinciale e devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'art. 19, comma 1.



4. Il P.R.T. di cui al comma 3 è redatto, anche su proposta della provincia competente per territorio, dall'Azienda regionale delle attività produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale Chieti-Pescara ed è adottato con deliberazione di consiglio provinciale. Il piano con i relativi allegati è depositato per trenta giorni consecutivi, tramite pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali della provincia, dei comuni interessati e dell'ARAP o del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio".

5. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano on-line a diffusione regionale, sul BURAT, sull'albo pretorio telematico della provincia e dei comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine del periodo di deposito decorrente dall'ultima pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4, chiunque può presentare osservazioni in merito ai contenuti del piano con le modalità indicate nell'avviso.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, i comuni interessati deliberano il proprio parere sul nuovo P.R.T. o sulla sua variante e lo trasmettono alla provincia, la quale indice la conferenza di servizi prevista dall'art. 8, comma 6, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, compreso il parere previsto dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nell'ambito della medesima conferenza di servizi, l'ARAP e il Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara si esprimono sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine di novanta giorni dalla sua indizione. Il consiglio provinciale, sulla base della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e preso atto degli esiti del procedimento VAS, approva il P.R.T.

7. Entro i trenta giorni successivi, il piano approvato, unitamente alla deliberazione, è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio", della provincia, dei comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sull'albo pretorio telematico della provincia, dei comuni interessati, dell'ARAP o del Consorzio. La pubblicazione dell'avviso equivale a notifica.

8. Le modifiche puntuali dei Piani territoriali vigenti di cui al comma 3, che non alterino il perimetro esterno ed i carichi urbanistici dei P.R.T., non sono considerate varianti. Tali modifiche sono adottate dall'ARAP o dal Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara, che sono tenuti a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte e sono trasmesse alla provincia competente per territorio; trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che la provincia abbia espresso il proprio dissenso, il provvedimento si intende approvato.

9. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara il cui vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, il medesimo vincolo può essere motivatamente reiterato secondo le modalità di cui ai commi precedenti, ovvero con le modalità di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e di cui al comma 10.

10. L'atto di approvazione del progetto dell'opera da parte dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara è trasmesso al consiglio provinciale, che può disporre l'atto di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. Se la provincia non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione dell'ARAP o del Consorzio A.S.I. Chieti-Pescara che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2012

Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2012 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011, sono consentiti gli interventi di delocaliz-

zazione delle volumetrie dei fabbricati in area o aree diverse nella disponibilità del medesimo proponente, purché totalmente o parzialmente edificate e totalmente urbanizzate diverse dalle zone A ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettere b) e c) del decreto ministeriale n. 1444/1968. In caso di delocalizzazione delle volumetrie di un insieme di fabbricati i comuni procedono esclusivamente attraverso interventi di recupero urbano ai sensi e per gli effetti dell'art. 30-bis della legge regionale n. 18/1983, con le procedure di cui all'art. 20 della medesima legge regionale n. 18/1983.».

Art. 14.

Miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici

1. Al fine di garantire una riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio di nuova costruzione e fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di distanze, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:

a) la parte delle murature di ambito esterno, siano esse murature portanti o tamponature, che ecceda i centimetri trentacinque. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta. La finalità e la funzionalità della porzione di muratura non inclusa nel calcolo sono dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato;

b) la porzione superiore non strutturale dei solai eccedente i venti centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di venti centimetri.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2007

1. Alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, all'alinea di cui al comma 1, le parole «la Regione individua il "Sistema di aree protette della Costa Teatina" composto dalle seguenti riserve:» sono sostituite dalle seguenti: «da Regione individua il Corridoio verde della Costa dei Trabocchi mediante approvazione di un Piano speciale territoriale (PST) in grado di riconnettere il "Sistema di aree protette della Costa Teatina" composto dalle seguenti riserve:»;

b) all'art. 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'attivazione di interventi di valorizzazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree appartenenti al Corridoio verde nell'ottica di garantire la piena fruibilità ed accessibilità della Costa dei Trabocchi, in conformità al Piano speciale territoriale (PST) della Regione Abruzzo, la provincia di Chieti può procedere ai sensi dell'art. 13, comma 1, all'acquisizione e alla valorizzazione delle ex stazioni ferroviarie dismesse ivi comprese e loro aree di pertinenza.»;

c) all'art. 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, in ordine agli interventi di acquisto, manutenzione e valorizzazione delle aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario e degli immobili su esse insistenti, la Regione può provvedere anche per il tramite della Provincia di Chieti, previo protocollo d'intesa.».



Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 84/12 del 28 febbraio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00416

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2023, n. 17.

Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 14 del 5 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17**

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 86/3 del 21 marzo 2023.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

Legge regionale 31 marzo 2023, n. 17.

Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo intende contribuire alla celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, fondati dal 1973 da Edoardo Tiboni per onorare la memoria e l'opera di Ennio Flaiano con la realizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, ricerche, studi ed iniziative culturali di approfondimento, e che da allora annualmente costituiscono una struttura articolata in tutta una serie di manifestazioni, eventi, rassegne, convegni, spettacoli nei quali confluiscono motivi concreti di cultura, in ambito letterario, teatrale, cinematografico, televisivo e giornalistico, che culminano nelle giornate estive della consegna dei premi a Pescara e che hanno acquisito riconoscimento e prestigio di portata internazionale, con ricadute positive sull'intera Regione, sia in termini di attrattività territoriale che di crescita culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga un contributo straordinario alla Fondazione Edoardo Tiboni, organizzatrice dei Premi Internazionali Flaiano, pari a euro 100.000,00.

3. Il contributo è erogato nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 8 dello Statuto della Regione, in merito alla promozione della cultura e alla cura e valorizzazione delle iniziative culturali.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Contributo per la celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano» istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, al Titolo 1 «Spese correnti», Missione 02 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale».

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato «Contributo per la celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano» per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 07, Titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 50.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, titolo 1, capitolo 61430/6 per euro 50.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adotta gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3.

Attuazione

1. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/5 del 28 febbraio 2023.

1. Il comma 42 dell'art. 1 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/5 del 28 febbraio 2023 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) è sostituito con il seguente:

«42. Nel caso di esito positivo del controllo di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di istituzione del nuovo



Comune di «Pescara», ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è precluso l'espletamento delle seguenti attività al di fuori della modalità di gestione in forma associata delle stesse:

a) attivare procedure di affidamento di servizi afferenti l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere *b*, *f* e *g*) del decreto-legge n. 78/2010;

b) adottare atti di pianificazione generale urbanistica.».

Art. 5.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/12 del 28 febbraio 2023.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/12 del 28 febbraio 2023 (Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n. 49 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«1. Il presente Capo trova applicazione per i fabbricati esistenti aventi superficie a destinazione residenziale pari ad almeno il 60% di quella dell'edificio:

a) ubicati in zona agricola nei vigenti piani regolatori comunali e non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

b) ubicati in aree, come individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografi e ufficiali, caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità si smoi ndotta, che non consentono la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) ubicati in aree ad alta valenza paesaggistica, in aree protette o soggetto a vincolo di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del l'arti col o 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) individuati dai Comuni negli strumenti urbanistici come non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione comunale ai sensi dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 6.

Integrazione all'articolo 1 della legge regionale n. 22/2014

1. All'art. 1 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 22 (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali), dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Negli enti di cui al secondo periodo del comma 1, in tutti i casi di incompatibilità, anche ambientale, o conflitto di interesse, sollevati dal dirigente interessato o riscontrati dall'Ente, che pregiudichino il normale funzionamento dell'Ente stesso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater.

3-ter. La Giunta regionale, su espressa richiesta dell'Ente interessato in esito alle dichiarazioni e ai riscontri di cui al comma 3-bis, provvede a conferire, su proposta del Dipartimento competente alla gestione del personale, un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al dirigente in conflitto di interessi o incompatibile. Contestualmente, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui al l'art. 2, l'Ente interessato conferisce l'incarico dirigenziale ad un dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. Al termine dell'incarico il dirigente rientra nei ruoli della Regione.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter trovano applicazione anche nel caso in cui le misure di cui al comma 3 non siano perseguitibili o di facile attuazione o pregiudichino l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente.».

Art. 7.

Modifiche all'allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

1. All'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) il rigo:

S.S.D. Specialisti per lo Sport - L'Aquila	100.000,00 euro	Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace	DPH
---	--------------------	---	-----

è sostituito con il seguente:

S.D.S. Specialisti dello Sport - L'Aquila	100.000,00 euro	Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace	DPH
--	--------------------	---	-----

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 86/3 del 21 marzo 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00417

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2023, n. 18.

Partecipazione della Regione al “Premio nazionale Paolo Borsellino”.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 15 del 12 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;


Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 86/1 del 21 marzo 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 5 aprile 2023, n. 18.



Partecipazione della Regione al “Premio nazionale Paolo Borsellino”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

**Partecipazione della Regione
al “Premio nazionale Paolo Borsellino”**

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza del «Premio nazionale Paolo Borsellino», di seguito Premio, organizzato con cadenza annuale dall’Associazione di promozione sociale «Società Civile Teramo APS», quale veicolo di promozione della cultura della legalità, dell’impegno sociale e civile, del rispetto dei valori costituzionali e della giustizia.

2. La Regione Abruzzo riconosce altresì al Premio un’alta valenza educativa delle nuove generazioni alle tematiche di cui al comma 1, nonché uno stretto legame con il territorio abruzzese sul quale si svolge, anche attraverso collaborazioni con scuole e università nelle quattro Province.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. Per le finalità di cui all’art. 1, la Regione partecipa all’organizzazione del Premio attraverso la concessione all’Associazione «Società Civile Teramo APS» di un finanziamento annuale di euro 50.000,00.

2. La partecipazione della Regione ai sensi del comma 1 è subordinata alla condizione che lo statuto del Premio preveda la partecipazione, al comitato dei «garanti» del Premio, dell’Assessore regionale con delega alla cultura o suo delegato e del Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, con possibilità di indicare un nominativo ciascuno di personalità da premiare.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvede il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Premio nazionale Paolo Borsellino» istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, al titolo 1 «Spese correnti», Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale».

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023-2025, sono apportate, per l’effetto, le seguenti variazioni:

a) Esercizio 2023 per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 05, Programma 02, nuovo stanziamento denominato «Premio nazionale Paolo Borsellino», per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 07, titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 50.000,00;

b) Esercizio 2024 per sola competenza:

1) In aumento parte spesa: titolo 1, Missione 05, Programma 02, nuovo stanziamento denominato «Premio nazionale Paolo Borsellino», per euro 50.000,00;

2) In diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, titolo 1 per euro 50.000,00;

c) Esercizio 2025 per sola competenza:

1) In aumento parte spesa: titolo 1, Missione 05, Programma 02, nuovo stanziamento denominato «Premio nazionale Paolo Borsellino», per euro 50.000,00;

2) In diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, titolo 1, per euro 50.000,00.

3. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con legge di bilancio.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 86/1 del 21 marzo 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00418

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2023, n. 19.

Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 15 del 12 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 86/5 del 21 marzo 2023.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 5 aprile 2023, n. 19.

Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nelle more dell'approvazione della legge organica in materia di Governo del territorio e sviluppo sostenibile nonché della realizzazione di programmi di gestione dei sedimenti in tutto il territorio regionale e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, la presente legge detta norme in materia di riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali del territorio abruzzese, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'approvazione di progetti generali di riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, anche mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi d'acqua e delle funzioni ecosistemi che ad essi connesse.

3. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti nell'ambito del Piano di gestione di cui al comma 2-quater del l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2.

Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua

1. I Servizi regionali competenti di concerto con quelli individuati quali Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015), approvano appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3.

2. I progetti generali di gestione individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di manutenzione, di tutela dell'ecosistema fluviale e le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica, anche tenendo conto, per quanto possibile, degli indirizzi e direttive già stabiliti dall'Organo di indirizzo politico nell'ambito delle proprie competenze.

3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, la Giunta regionale approva le Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo la tipologia di manutenzione ordinaria e straordinaria, i criteri, le modalità e procedure per:

a) l'individuazione dell'unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;

b) gli interventi di tipo selviculturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera *a*), volti alla gestione delle formazioni ripari e nel breve e medio periodo con l'obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell'alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l'alveo e la gestione selviculturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree goleali e in prossimità dell'alveo;

c) la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;

d) la manutenzione delle altre opere in concessione;

e) la manutenzione delle sponde naturali e per l'invarianza idraulica;

f) la gestione e valorizzazione del demanio idrico;

g) la valorizzazione e l'utilizzo del materiale litoide e della massa legnosa resi dual e provenienti dalla manutenzione;

h) l'espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica;

i) l'approvazione dei progetti generali di gestione.

4. Le Linee Guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale con periodicità di norma quinquennale.

5. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con l'Arma dei Carabinieri Forestali per l'espletamento dei controlli di cui alla lettera *h*) del comma 3.

6. La Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Università e operatori professionali.

7. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 13 (Regolamentazione delle attività estrattive), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano stralcio difesa alluvioni (PSDA).

8. L'utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Regione Abruzzo, Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle Linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell'operatore agricolo.

9. Previa stipulazione dell'intesa di cui al comma 5, e per le finalità di cui al comma 8, lo studio di fattibilità finanziaria di cui al comma 7 definisce l'entità percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa resi dual e assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni ecosistemi che connesse al corso d'acqua.

10. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, lo svolgimento delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ripariale, la Regione direttamente o gli Enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati, individuando i tratti di fiume sui quali operare.

11. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali da realizzarsi ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, approvati dall'Autorità idraulica, possono prevedere la valorizzazione del materiale di dragaggio.

12. Gli interventi di rimozione della barra di foce, localizzata sia nel demanio idrico che marittimo, finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, sono autorizzati nel rispetto della normativa vigente, previo parere della Capitaneria di porto e possono prevedere la valorizzazione del materiale rimosso.

Art. 3.

Interventi di manutenzione fluviale a compensazione

1. Al fine di ripristinare l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, in conseguenza di calamità naturali o diretta a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ed effettuare la idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definita dalle Linee guida di cui all'art. 2, comma 3, atta a garantire la messa in sicurezza degli stessi corsi, i Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica, prima della predisposizione dei Progetti generali di Gestione di cui ai precedenti articoli, redigono, in occasione dei Programmi triennali delle Opere idrauliche di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, ed in ossequio all'art. 13, comma 5, delle norme tecniche del vigente Piano stralcio difesa alluvioni, il piano dei tratti fluviali che necessitano della rimozione e migrazione orizzontale o verticale di materiale litoide e vegetale, anche tenendo conto dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 3, lettera *g*), facendo ricorso alle modalità stabilite nel comma 2.



2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo possono essere ceduti, a compensazione delle attività proposte per incrementare la sicurezza idraulica, all'appaltatore degli interventi stessi e sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilità ambientale e riutilizzazione di tali materiali.

3. Analoga compensazione è consentita nel rapporto con gli appaltatori in relazione ai costi delle attività inerenti la sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

4. Per la scelta degli appaltatori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le procedure di cui al titolo I, parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. Gli interventi di cui al presente articolo non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilità e funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.

6. La Giunta regionale definisce annualmente, su proposta del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di gestione del demanio idrico e previo parere del Dipartimento della Giunta regionale competente per l'autorizzazione alle attività estrattive, con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 92-bis (Concessioni pertinenti idrauliche e autorizzazioni idrauliche) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003), l'entità dei canoni, nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente, da applicare alla rimozione dei sedimenti fluviali per le finalità di cui al presente articolo.

7. Con ulteriore provvedimento della Giunta regionale, vengono stabiliti i criteri e le direttive procedurali ed operative da osservare per l'attuazione degli interventi di manutenzione fluviale utilizzando il metodo della compensazione monetaria.

Art. 4.

*Interventi di somma urgenza da attuarsi
per ripristinare l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua*

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli attuati in regime di urgenza e di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) e successive modifiche, dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica, che vengono disposti per ripristinare e conservare il corretto regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento della funzionalità delle difese spondali, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle opere di interesse pubblico quali reti infrastrutturali, abitati, aree industriali e commerciali, sono riconducibili nella fatti specie prevista dall'art. 149, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora gli stessi non alterino lo stato dei luoghi o siano finalizzati a ripristinare allo stato originario il regime dei corsi d'acqua, irrimediabilmente compromesso da eventi eccezionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 09, Programma 01 e della Missione 11, Programma 01, Titolo 2, della parte spesa del bilancio regionale.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture - Trasporti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 86/5 del 21 marzo 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPARI

23R00419

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2023, n. 20.

Disciplina del sistema culturale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 17 del 26 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 20

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 86/2 del 21 marzo 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


Legge regionale 21 aprile 2023, n. 20.

Disciplina del sistema culturale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Disciplina del sistema culturale regionale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I PRINCIPI, FINALITÀ

Art. 1.

Principi e campo d'applicazione

1. La regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, di coesione sociale e inclusione, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

2. La regione, nel quadro dei principi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal comma 1, disciplina con la presente legge il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché le attività culturali e di spettacolo.

3. Ai fini della fruizione e valorizzazione dei propri beni culturali la presente legge disciplina i luoghi e gli istituti della cultura come intesi dall'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004, appartenenti all'amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli enti locali o comunque di interesse locale abruzzese.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel quadro di quanto stabilito dagli articoli 7 e 112 del decreto legislativo n. 42/2004, la regione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione dei propri beni, culturali individuati nel rispetto dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 nonché dei luoghi e degli istituti culturali abruzzesi, definiti ai sensi all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 in ragione della loro funzione educativa e sociale, in particolare se in collaborazione tra gli stessi, con lo Stato e con le università, al fine del raggiungimento della migliore promozione culturale;

b) incentiva e sostiene la progettualità integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzino la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;

c) promuove le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi e di integrazione tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;

d) promuove lo sviluppo di servizi e di attività collaterali, purché riferiti al patrimonio culturale e in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato, enti pubblici, privati e associazioni;

e) sostiene le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;

f) promuove lo sviluppo della multiculturalità e del dialogo fra culture;

g) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;

h) favorisce e sostiene la creazione o l'implementazione di progetti sulle applicazioni tecnologiche ai beni culturali;

i) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;

j) favorisce la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;

k) promuove la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro;

l) garantisce l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali;

m) favorisce lo sviluppo dell'attività cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;

n) promuove, in concorso con gli enti locali e il Ministero della cultura, l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività, con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria, archivistica e all'organizzazione museale;

o) riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme internazionali ed europee e dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione;

p) riconosce particolare rilevanza al patrimonio culturale appartenente alle confessioni religiose firmatarie di intese con la Repubblica italiana od a privati, promuovendo apposite intese per la valorizzazione dei medesimi beni;

q) riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersezionali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione si avvale dell'istituto di cui all'art. 18 con funzioni consultive, da istituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) patrimonio culturale immateriale: nel rispetto della definizione dell'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167: le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità — nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essi associati — che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale; questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;

b) attività culturali: nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, gli eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe; le attività di educazione culturale e artistica o di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie; le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.


Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI

Art. 4.

Funzioni della regione

1. La regione esercita la funzione di programmazione, indirizzo e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, digitale e del paesaggio nonché delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.



2. La regione tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed informa la propria attività a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale oltre che di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

3. In particolare, la regione:

a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 8;

b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;

c) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso alla sottoscrizione di convenzioni e di accordi;

d) promuove l'applicazione degli *standard* previsti per i musei regionali, in base al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) al fine di elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni culturali;

e) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali;

f) esercita i poteri, le funzioni e le competenze ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004;

g) promuove e valorizza i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;

h) favorisce l'avvio di interventi mirati al miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed accessibilità;

i) promuove e valorizza i siti minerari ed estrattivi dismessi, le cave di pietra e le fornaci storiche;

j) assicura e sostiene la conservazione del patrimonio culturale prevista dal decreto legislativo n. 42/2004, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi;

k) esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e delle competenze statali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali degli enti locali o ad essi affidati;

l) promuove la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, garantendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi, nonché assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla loro conservazione;

m) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali, non ricompresi nelle figure professionali indicate dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 42/2004;

n) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, per lo sviluppo economico e sociale della Regione Abruzzo;

o) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali;

p) promuove l'accessibilità sensoriale e cognitiva al patrimonio culturale, anche in ottemperanza agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per un nuovo sviluppo sostenibile;

q) sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria culturale;

r) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;

s) potenzia la creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, anche utilizzando tecnologie innovative;

t) assegna e concede contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai comuni o dalle unioni di comuni, costituite ai sensi di legge, nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata;

u) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;

v) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari ed archivistici di propria competenza promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali ed il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi informativi integrati rispetto ai beni culturali presenti sul proprio territorio al fine di garantire la migliore fruizione e una più capillare documentazione sugli stessi.

2. In particolare, i comuni:

a) provvedono alla istituzione e alla gestione dei luoghi e istituti culturali, già loro appartenenti o affidati per effetto della normativa vigente; ne approvano i regolamenti e le carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale e ricercando, al fine del raggiungimento della miglior economia ed efficienza, eventuali partecipazioni o intese con forme giuridiche consortili o mediante fondazioni, onde promuovere e valorizzare i patrimoni di propria appartenenza ed anche per la promozione turistica del proprio territorio;

b) provvedono al recepimento del Programma triennale regionale di cui all'art. 8 nella parte che attiene al proprio territorio;

c) si impegnano, in applicazione del principio della leale collaborazione, a fornire al Sistema informativo regionale tutte le informazioni necessarie per una completa e corretta formazione dell'inventario regionale dei beni culturali presenti sul territorio abruzzese;

d) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici e di programmazione e attuazione, con il concorso dell'Osservatorio regionale per i beni culturali e con la direzione regionale del Ministero della cultura, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici e culturali del proprio territorio;

e) promuovono, anche in forma associata, le iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione del proprio patrimonio museale, archivistico e bibliotecario, così da consentire la maggiore fruizione possibile da parte della comunità;

f) provvedono, singolarmente o in maniera associata, alla gestione ed alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;


g) curano la conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici ed i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la regione e con gli organi statali competenti;

h) effettuano la rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attività dei propri istituti;

i) stipulano, d'intesa con la regione, accordi di valorizzazione sub-regionali ed i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. I comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni. Inoltre approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.

4. Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali in materia, i comuni, singolarmente od in forma associata, possono costituire consulte locali per la cultura, formate da esperti in materia e da membri delle associazioni di volontariato del settore. La partecipazione a tali consulte è a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese.



5. Le consulte di cui al comma 4 svolgono le seguenti attività:

- a)* assumono iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale locale di propria competenza;
- b)* possono formulare osservazioni e proposte alla regione sulle materie di cui alla presente legge ed afferenti ai territori di loro competenza;
- c)* forniscono alla regione la documentazione concernente le peculiarità del patrimonio culturale presente sui territori di loro competenza.

Art. 6.

Funzioni specifiche della regione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

1. La regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e delle competenze statali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali degli enti locali o ad essi affidati.

2. La regione e gli enti pubblici territoriali operano d'intesa e in accordo con i titolari dei musei e delle raccolte museali, degli archivi e delle biblioteche e dei beni culturali insistenti sul territorio, mediante azioni coordinate, distinte e complementari.

Art. 7.

Partecipazione di soggetti pubblici e privati al Sistema regionale integrato dei beni e delle attività culturali

1. La regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare un sistema regionale integrato dei beni e delle attività culturali.

2. La regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza, al fine di favorire la creazione di reti di cooperazione tra istituzioni e soggetti privati.

3. Nell'ambito del Sistema regionale integrato dei beni e delle attività culturali viene promossa e incentivata la formazione di reti e sistemi territoriali. Le reti e i sistemi territoriali sviluppano e valorizzano le relazioni tra istituti e luoghi della cultura e territori di riferimento.

Capo III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

Art. 8.

Programma triennale dei beni e delle attività culturali

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i tavoli tecnici di cui all'art. 11 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dall'osservatorio di cui all'art. 16, approva il Programma triennale degli interventi della regione in materia di patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché delle attività culturali e dello spettacolo (di seguito programma triennale).

2. Il programma triennale è uno strumento di programmazione che stabilisce gli indirizzi strategici della politica culturale regionale coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, individuando le linee guida d'intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative.

3. Il programma triennale individua:

- a)* gli obiettivi;
- b)* le priorità strategiche;
- c)* le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività culturali;
- d)* le modalità di realizzazione delle iniziative previste nella presente legge regionale.

4. Il programma triennale tiene conto sia degli aspetti di conservazione e tutela, sia della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché della promozione delle attività culturali e dello spettacolo.

5. Il programma triennale dei beni e delle attività culturali è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.

6. Il programma triennale contiene, altresì:

- a)* una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Abruzzo in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;
- b)* le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;
- c)* le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento;
- d)* la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso;
- e)* le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare per l'organizzazione archivistica, bibliotecaria e museale;
- f)* le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale;
- g)* i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse, nonché gli interventi da incentivare;
- h)* i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

7. Il programma triennale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a)* la qualità, l'innovatività e lo stato di avanzamento della progettazione;
- b)* il livello di integrazione con i piani ed i programmi coerenti con le finalità e i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché con gli interventi, le attività e le iniziative previste dalla presente legge;
- c)* la sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
- d)* l'utilità sociale in relazione alla fruizione.

8. Il programma triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 9.

Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. Con l'adozione di specifici piani integrati di valorizzazione e gestione, la regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati all'attuazione di specifici interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, tenuto conto del contesto territoriale.

3. I piani integrati di valorizzazione e gestione favoriscono lo sviluppo del sistema produttivo, nonché l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.


4. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione, le forme di gestione partecipata e condivisa svolgono un ruolo prioritario, facendo ricorso a tutti gli strumenti consensuali idonei a:

- a)* garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;
- b)* corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.

5. Nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, la regione persegue:

- a)* l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;
- b)* la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;
- c)* la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;
- d)* la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

6. Il contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una proce-



dura valutativo-negoziatale tra la Regione Abruzzo e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

7. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:

- a)* gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
- b)* gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;
- c)* l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;
- d)* le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al comma 2;
- e)* le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;
- f)* gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Art. 10.

Accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del decreto legislativo n. 42/2004, la regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali, nonché con i privati interessati.

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio di appartenenza dello Stato, della regione e degli enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.

3. Ai fini di una più efficace attuazione degli accordi di valorizzazione, la regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

4. Gli accordi di valorizzazione favoriscono la partecipazione di soggetti privati, con o senza scopo di lucro e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni culturali, ai quali possono essere affidati, altresì, la promozione e l'elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

5. La regione promuove, altresì, l'elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale di cui all'art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004, in coerenza con i principi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 11.

Tavoli tecnici della cultura

1. Al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione e rappresentanza dei singoli comparti culturali, sono istituiti i tavoli tecnici della cultura quale sede di consultazione, confronto e approfondimento tecnico-scientifico con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale.

2. Gli ambiti tematici dei tavoli sono così di seguito individuati:

- a)* biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali;
- b)* musei, aree e parchi archeologici, ville e dimore storiche;
- c)* arte contemporanea, cinema, fotografia;
- d)* patrimonio immateriale e demoetnoantropologico e programmi UNESCO;
- e)* itinerari e parchi culturali;
- f)* spettacolo dal vivo.

3. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite la composizione, i compiti e le modalità operative dei tavoli tecnici, nonché di partecipazione alla redazione del programma triennale di cui all'art. 8.

4. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente in materia di cultura.

5. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Ulteriori strumenti di intervento

1. Per il conseguimento dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la regione opera anche attraverso uno o più dei seguenti strumenti:

- a)* programmazione e realizzazione diretta;
- b)* programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;
- c)* partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;
- d)* sottoscrizione di convenzioni e di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal programma triennale;
- e)* promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- f)* promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione del territorio su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;
- g)* sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;
- h)* sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.

2. La giunta regionale, con proprio atto, individua:

- a)* le modalità per la gestione degli interventi di cui alla presente legge;
- b)* gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle le strutture regionali e istituisce apposito comitato tecnico, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione al comitato tecnico è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;
- c)* gli strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;
- d)* gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.

Art. 13.


Valorizzazione della progettualità nel settore dei beni culturali

1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nella presente legge la regione valorizza la progettualità in ambito culturale.

2. Al fine di adottare procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento si stabiliscono i seguenti criteri progettuali:

- a)* qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;
- b)* sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
- c)* utilità sociale in relazione alla fruizione;
- d)* integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e valorizzazione turistica;
- e)* modalità di comunicazione degli interventi;
- f)* continuità temporale di azione sul territorio.

3. Nell'ambito della progettualità nel settore dei Beni culturali acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l'utilizzazione di strumenti idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.



Art. 14.
Consulte locali

1. La regione, in coerenza con gli articoli 11 e 12 della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore dei beni e delle attività culturali.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la cultura, formate da esperti in materia e da membri delle associazioni di volontariato del settore.

3. Le consulte di cui al comma 2:

- a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale locale di propria competenza;
- b) possono formulare osservazioni e proposte alla regione sulle materie di cui alla presente legge;
- c) forniscono alla regione documentazione concernente le peculiarità del patrimonio culturale presente sul territorio di competenza;
- d) possono collaborare ai tavoli tecnici della cultura di cui all'art. 11.

4. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

Art. 15.
Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

1. La regione promuove intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione e gli interventi previsti dalla presente legge, anche in esecuzione della pianificazione del programma triennale.

2. La regione promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di:

- a) individuare progetti di interesse comune;
- b) razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie;
- c) individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse;
- d) armonizzare gli interventi e ottimizzare l'uso delle risorse;
- e) realizzare forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie, di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 42/2004, al fine di raccordare e ottimizzare la programmazione delle risorse;
- f) cooperare con la Conferenza episcopale abruzzese e con le autorità delle altre confessioni religiose, stipulando specifiche intese finalizzate alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 42/2004, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti;

g) sottoscrivere specifici atti di intesa e stipulare accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge;

h) prevedere la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

Art. 16.
Sistema informativo regionale della cultura

1. La regione organizza e gestisce il Sistema informativo regionale della cultura attraverso il Centro regionale per i beni culturali di cui all'art. 17 e l'Osservatorio regionale per i beni culturali di cui all'art. 19.

2. Nell'ambito del Sistema informativo regionale la regione coordina la gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione del Programma triennale di cui all'art. 8, nonché per la valutazione dei suoi effetti.

3. Il Sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva e aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza.

4. In particolare, il Sistema informativo regionale:

- a) raccoglie e utilizza i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
- b) raccoglie dati inerenti la catalogazione e l'inventarizzazione per la produzione di nuovi elementi, relativi alla descrizione delle raccolte nelle biblioteche, negli archivi, nei musei e inerenti il patrimonio culturale regionale, promuovendo l'evoluzione delle banche dati e il loro arricchimento come l'integrazione delle risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard nazionali, secondo quanto definito dall'accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diverse modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione;

d) promuove l'aggiornamento continuo dei dati nei sistemi informativi relativi agli istituti culturali, con un'attenzione particolare rivolta ai servizi offerti, per consentire una conoscenza generale dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale e per la programmazione del percorso di crescita di ogni istituto;

e) rileva i dati attinenti le risorse esistenti per una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia e efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio;

f) promuove la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle infrastrutture informatiche a supporto della catalogazione, della gestione dei servizi e della diffusione dei dati per tutte le istituzioni culturali, anche in una logica di fruizione integrata delle informazioni e dei servizi offerti, relativi agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei, nel rispetto delle specificità dei diversi settori in modo da favorire la consultazione integrata dell'intero patrimonio regionale;

g) favorisce la realizzazione di progetti o di interventi che prevedano l'utilizzo di tecnologie innovative per promuovere l'accesso a nuovi segmenti di pubblico e in particolare per lo sviluppo di soluzioni che favoriscono il godimento del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità;

h) promuove la crescita di un ecosistema digitale dei beni culturali anche attraverso la produzione e alla rielaborazione di dati aperti (*open data* e *linked open data*) del patrimonio informativo sui beni culturali di interesse regionale;

i) promuove le attività di aggiornamento rivolte agli operatori e quelle formative da realizzarsi anche con la collaborazione del sistema scolastico, delle università e delle professioni.

5. Gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali e nazionali.

6. La giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema informativo.

Art. 17.

Centro regionale per i beni culturali

1. In attuazione dell'art. 8 dello statuto, la regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel proprio territorio, istituisce, con le risorse a legislazione vigente, il Centro regionale per i beni culturali, di seguito centro.

2. Il centro svolge, attraverso personale altamente qualificato, le attività relative al sistema informativo regionale di cui all'art. 16, nonché attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione in materia di beni culturali quali:

a) raccogliere, elaborare e approfondire la documentazione relativa ai beni culturali in funzione della programmazione socio-economica regionale e della pianificazione territoriale;



b) censire, catalogare e documentare i beni culturali regionali, anche mediante l'attuazione di appositi piani, definendo, d'intesa con i competenti organi statali, programmi e metodologie uniformi, stabilendo convenzioni con enti pubblici e privati;

c) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati, provvedendo a realizzare ed a gestire una banca dati di pubblica fruibilità;

d) favorire la circolazione delle conoscenze con la realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

e) fornire consulenze e sussidi tecnici a enti locali e istituzioni educative interessati alle materie di competenza del centro;

f) sviluppare rapporti e collaborazioni con pari organismi di ricerca nazionali e stranieri, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti;

g) collaborare al programma triennale per la cultura e al piano annuale per la cultura;

h) collaborare con i Dipartimenti della giunta regionale competenti in materia di cultura e turismo nella programmazione e progettazione di settore;

i) cooperare con l'Osservatorio regionale per i beni culturali;

j) collaborare con altre istituzioni pubbliche e private sovra regionali per la creazione di specifici programmi culturali;

k) collaborare all'attuazione e al monitoraggio delle attività finanziarie con i contributi regionali del settore culturale.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina la struttura, l'organizzazione e l'ubicazione del Centro regionale per i beni culturali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Centro regionale per i beni culturali», istituito nella parte spesa del bilancio regionale 2023-2025, alla missione 05, programma 02, titolo 1.

5. La copertura della spesa di cui al comma 4 è assicurata dalle seguenti variazioni al bilancio regionale 2023-2025:

a) esercizio 2023 per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Centro regionale per i beni culturali» per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 01, programma 07, titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 50.000,00;

b) esercizio 2024 per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Centro regionale per i beni culturali» per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1 per euro 100.000,00;

c) esercizio 2025 per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Centro regionale per i beni culturali» per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, per euro 100.000,00.

6. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con legge di bilancio.

Art. 18.

Istituto regionale culturale d'Abruzzo

1. È istituito, presso il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di cultura, un Istituto regionale culturale, di seguito istituto, con carattere tecnico, nonché con funzione consultiva e propositiva nei confronti della giunta regionale riguardo a:

a) l'individuazione, con una specifica attività ricognitiva, dei musei, delle raccolte, degli archivi e delle biblioteche degli enti locali o privati e delle altre strutture di interesse regionale;

b) la formulazione di un Programma regionale triennale che contenga obiettivi, linee strategiche, indirizzi per lo sviluppo del Sistema regionale musei, archivi e biblioteche della Regione Abruzzo;

c) la promozione di reti territoriali integrate, almeno a livello provinciale;

d) la creazione di un sistema di accreditamento per qualsiasi istituto della cultura regionale, pubblico o privato;

e) l'individuazione di un logo identificativo il cui rilascio vincolerà i soggetti aderenti al conseguimento e al mantenimento degli *standard* funzionali individuati dalla Regione Abruzzo;

f) la realizzazione di un efficace sistema di vigilanza sul conseguimento degli *standard* di qualità individuati dalla presente legge.

2. I componenti dell'istituto, individuati con atto della giunta regionale, durano in carica tre anni. La partecipazione all'istituto è a titolo gratuito.

3. L'istituto è presieduto dal componente la giunta con delega in materia di beni ed attività culturali ed è composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle università abruzzesi, ovvero su designazione unitaria di queste;

b) un rappresentante delle organizzazioni di categoria di musei, archivi e biblioteche;

c) un rappresentante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;

d) un rappresentante della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise-Pescara;

e) un rappresentante della Direzione regionale musei d'Abruzzo;

f) un rappresentante delle fondazioni bancarie che hanno sede legale e/o operativa in Abruzzo;

g) un rappresentante dell'ANCI;

h) il dirigente regionale competente in materia di cultura.

Art. 19.

Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo

1. La regione istituisce l'Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo (ORCA), di seguito osservatorio.

2. L'osservatorio svolge attività di ricerca, monitoraggio, elaborazione e controllo sui dati del settore culturale.

3. L'osservatorio, nell'ambito delle attività di cui al comma 2, raccoglie e analizza i dati e le informazioni su consumi, risorse economiche e occupazionali, produzione e offerta culturale.

4. L'osservatorio elabora una relazione annuale che riporta, evidenzia ed analizza i principali fenomeni relativi al settore della cultura in Abruzzo, anche in rapporto al contesto nazionale e internazionale.

5. L'osservatorio svolge funzioni di monitoraggio con riferimento:

a) alla partecipazione culturale;

b) alle imprese culturali creative;

c) alle risorse economiche;

d) alle biblioteche pubbliche;

e) ai musei e ai beni culturali;

f) alle mostre ed esposizioni;

g) allo spettacolo dal vivo;

h) al cinema.

6. L'osservatorio collabora alla stesura del Programma triennale e al Piano annuale per la cultura.

7. L'osservatorio collabora con i Tavoli tecnici della cultura e con l'Istituto regionale culturale nonché con il Centro regionale per i beni culturali.


8. L'organizzazione dell'osservatorio è disciplinata con regolamento regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 20.

Standard di qualità

1. La regione, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi in ambito culturale, adotta i livelli uniformi di qualità individuati dalla normativa nazionale, in attuazione dell'art. 114 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

2. Il rispetto degli *standard*, verificato anche in collaborazione con l'Istituto regionale culturale e il Centro regionale per i beni culturali, è condizione per l'accesso ai contributi regionali.



Capo IV

PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

Art. 21.

Progetti regionali

1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la giunta regionale, in accordo con la programmazione comunitaria e nazionale, svolge le attività direttamente funzionali ad interessi od obiettivi di livello regionale e, in particolare:

- a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
- b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
- c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
- d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
- e) le attività che promuovono l'innovazione culturale, i linguaggi della contemporaneità e nuovi strumenti di fruizione culturale.

2. I progetti regionali sono approvati con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del presente articolo.

Art. 22.

Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dalla programmazione triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 8.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) promozione e sviluppo della progettualità comune e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
- b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
- c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
- d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- f) valorizzazione dell'attività di ricerca e di sperimentazione.

3. Gli enti locali coordinano i progetti locali, in relazione all'ambito territoriale di loro competenza.

4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi della programmazione triennale della cultura di cui all'art. 8, approvano l'elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti, trasmettendone i relativi atti, per conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

Art. 23.

Città abruzzese della cultura

1. La regione, al fine di incentivare lo sviluppo turistico regionale e di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, conferisce, annualmente, il titolo di «Città abruzzese della cultura».

2. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di cultura, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo. La procedura di selezione indetta al riguardo è pubblicata sul BURAT.

TITOLO II

BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DELLA LETTURA, ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE

Art. 24.

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La regione promuove e valorizza il patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché della legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, favorendo in particolare:

- a) la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale;
- b) l'attività di catalogazione, riproduzione e pubblicazione;
- c) l'applicazione delle tecnologie ai beni culturali;
- d) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale informativa e di approfondimento;
- e) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi di cultura indicati all'art. 101, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, come centri di azione culturale, sociale e territoriale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l'identità, la coesione sociale e l'inclusione, la creatività e le produzioni culturali;
- f) la promozione degli ecomusei;

g) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di attività divulgative e didattiche, anche in collaborazione con le accademie di belle arti, le università, i conservatori di musica, gli istituti di ricerca, studio e documentazione, operanti in ambito regionale o extra-regionale;

h) l'organizzazione di mostre ed eventi culturali, connessi a beni o a interventi connessi con gli stessi, accompagnati dall'uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;

i) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici che promuovano valori e identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione all'artigianato artistico e alle produzioni di qualità;

j) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza e accessibilità, nell'ambito delle proprie competenze;

k) l'adozione da parte degli enti titolari o affidatari dei beni, ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, di forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscono l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.

2. Inoltre, la regione valorizza:

a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;


b) i siti minerari ed estrattivi dismessi;

c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

Art. 25.

Valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art

1. La regione, in attuazione della legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art), valorizza, promuove e sostiene la Street Art, quale forma d'arte in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.



Capo II
BENI CULTURALI

Art. 26.

Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico

1. La regione:

a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004 e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;

b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Art. 27.

Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale

1. La regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici, nonché del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di abruzzesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.

2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale.

3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i sapori, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:

a) le tradizioni e le espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

b) le consuetudini sociali;

c) gli eventi rituali e festivi;

d) i saperi, le pratiche e le credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura ed all'universo;

e) i saperi e le tecniche tradizionali relativi ad attività produttive protoindustriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.

4. La regione promuove la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO. La regione promuove e sostiene, altresì, la valorizzazione e lo sviluppo dei Musei delle tradizioni legate al patrimonio demoetnoantropologico.

5. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale si realizza attraverso una costante e coordinata attività di studio, tutela, gestione, valorizzazione e trasmissione rivolta a riconoscere, diffondere, preservare, valorizzare e riprodurre tale patrimonio nei suoi molteplici aspetti. A tal fine la regione, nel rispetto dei principi di libertà, egualanza e pluralismo delle culture, adotta misure volte a:

a) promuovere la ricerca scientifica sulle diverse componenti del patrimonio culturale immateriale regionale e sulle modalità più idonee alla loro salvaguardia;

b) adottare metodologie e pratiche conformi ai migliori standard nazionali e internazionali per l'individuazione, gestione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale immateriale regionale;

c) creare e sviluppare inventari del patrimonio culturale immateriale regionale, con la partecipazione e la collaborazione attiva delle relative comunità di eredità;

d) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale regionale e favorirne la trasmissione tra le generazioni mediante attività educative, formative e divulgative, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

e) assicurare il diretto coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale, anche attraverso la creazione di musei diffusi ed ecomusei e la loro gestione in forma integrata, il sostegno ai musei, agli ecomusei, agli archivi e ai centri di documentazione già esistenti dedicati o associati alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;

f) promuovere figure e competenze professionali capaci di cogliere e interpretare le espressioni più vitali del patrimonio culturale immateriale regionale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

g) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale regionale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità di eredità;

h) riconoscere e tutelare le eccellenze nella salvaguardia e nell'innovazione del patrimonio culturale immateriale regionale;

i) promuovere e sostenere candidature aventi ad oggetto elementi significativi del patrimonio culturale immateriale regionale per il loro inserimento nelle Liste rappresentative dell'UNESCO;

j) promuovere iniziative volte al recupero, alla riqualificazione e all'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei per lo studio, la ricerca, l'insegnamento, la rappresentazione e la trasmissione del patrimonio culturale immateriale regionale e la pratica delle relative attività in spirito di condivisione sociale, sviluppo culturale e sostenibilità ambientale.

6. Nel rispetto dei criteri tecnico scientifici del settore demoetnoantropologico, la regione procede all'attivazione di un elenco regionale degli operatori accreditati ad operare nel campo del Patrimonio culturale immateriale regionale, attraverso avviso pubblico e valutazione delle relative istanze; per l'accesso all'elenco è necessaria una certificazione rilasciata dalle Associazioni professionali nazionali del settore demoetnoantropologico (AISEA - Associazione italiana scienze etno-antropologiche, SIMBDEA - Società italiana museografia e beni demoetnoantropologici, SIAA - Società italiana antropologia applicata, SIAM - Società italiana antropologia medica).

Art. 28.

Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale

1. La regione:

a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale;

b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale abruzzese secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. La regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo, altresì, il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta un'apposita disciplina avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio presenti nell'annualità di riferimento.



Art. 29.

Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

1. La regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini e delle fontane di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita rete regionale.

2. La rete regionale di cui al comma 1 è istituita ed aggiornata a cadenza triennale con apposito provvedimento giuntale.

Capo III

SISTEMA MUSEALE

Art. 30.

Musei

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione adottata dall'*International Council of Museums* (ICOM) nella XXI Conferenza generale del 2007 in Vienna.

2. Le attività fondamentali del museo sono:

a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;

e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.

Art. 31.

Funzioni della regione in materia di musei

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale dell'Abruzzo, la giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, promuovendone in particolare:

a) l'innovazione gestionale;

b) l'abbattimento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali, digitali, economiche e culturali alla fruizione delle collezioni;

c) l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico;

d) l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità in tutte le sue forme.

2. La regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.

3. La regione aderisce al Sistema museale nazionale, recependo i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica di competenza ai sensi del decreto ministeriale n. 113/2018.

4. La regione, in particolare, aderisce al Sistema museale nazionale in base all'art. 5 del decreto ministeriale n. 113/2018 avvalendosi, per l'accreditamento e come sistema informativo, della piattaforma nazionale, messa a disposizione dalla Direzione generale musei.

5. La regione, con delibera di giunta, costituisce l'Organismo regionale di accreditamento così come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 113/2018.

6. La regione garantisce la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti.

Capo IV

SPECIFICHE TIPOLOGIE DI MUSEI

Art. 32.

Aree e parchi archeologici

1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.

2. La regione sostiene:

a) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici;

b) la conservazione e la riqualificazione dei siti archeologici e dei reperti ivi presenti;

c) la realizzazione di interventi che favoriscono l'accesso ai siti archeologici da parte delle diverse tipologie di pubblico;

d) la realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei siti archeologici da parte del pubblico.

Art. 33.

Ecomusei, case museo

1. La regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei, case museo e ne sostiene l'attività al fine di:

a) conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano;

b) favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale;

c) promuovere lo sviluppo della creatività presso le nuove generazioni attraverso la salvaguardia di case di artisti locali o nazionali che hanno agito in Abruzzo;

d) salvaguardare i paesaggi tipici abruzzesi;

e) valorizzare la diversità culturale dei luoghi.

2. La regione favorisce, altresì, lo sviluppo dell'attività in rete, nonché l'utilizzo di risorse dell'Unione europea, nazionali, regionali e private a sostegno degli ecomusei e delle case museo.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per ecomusei le istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato, che assicurano, all'interno di un ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.

4. Si intende per casa museo un'abitazione privata di particolare interesse storico e culturale, secondo le definizioni introdotte dal Comitato internazionale delle dimore storiche museo dell'ICOM, trasformata in uno spazio aperto al pubblico.

Art. 34.

Musei virtuali

1. La regione promuove la costituzione, il riconoscimento e la gestione di un Sistema museale regionale informatizzato e di strutture museali che offrono tour virtuali, favorendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie, in piena armonia con le nuove esigenze della



società contemporanea, inclusi sia sistemi informativi accessibili in modo locale o ristretto, sia risorse realizzate per essere accessibili pubblicamente mediante la rete internet (museo virtuale *on-line* o di *web museum*).

2. Per museo virtuale si intende una collezione di risorse digitali di ambito artistico-culturale, accessibile mediante strumenti telematici. Il museo virtuale può essere costituito dalla digitalizzazione di quadri, disegni, diagrammi, fotografie, video, siti archeologici e ambienti architettonici, sia che essi costituiscano in sé e per sé beni primari, sia che invece siano delle rappresentazioni secondarie di beni e reperti primari.

Capo V

ITINERARI CULTURALI

Art. 35. *Programmi UNESCO*

1. La regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), promuove l'integrazione della cultura nelle proprie politiche di sviluppo, al fine di creare condizioni più propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistica-ambientali.

2. La regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di biosfera MaB e *Global Geopark*, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO.

3. La regione, anche attraverso il Centro regionale per i beni culturali, svolge un ruolo di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidanti a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio.

Art. 36. *Itinerari e cammini culturali*

1. La regione, in attuazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 14 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), nonché della Risoluzione UNESCO di Bogotà del 13 dicembre 2019, promuove e tutela itinerari, percorsi e cammini storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, oppure di rilevanza comunitaria, che abbiano un valore culturale, religioso, turistico, ambientale e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 37. *I parchi letterari*

1. La regione, nell'ambito delle iniziative volte alla fruizione corretta del paesaggio culturale ed alla conservazione e valorizzazione delle identità culturali e produttive locali, promuove un turismo culturale legato strettamente al patrimonio delle specificità regionali che illustrano l'evoluzione delle comunità locali attraverso la letteratura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione promuove i parchi letterari quali strumenti di valorizzazione del paesaggio culturale regionale, intesi come parti di territorio regionale in cui elementi naturali ed umani si combinano insieme.

3. I parchi letterari di cui al comma 2 sono costituiti dai luoghi che hanno ispirato gli autori abruzzesi, di profilo culturale nazionale ed internazionale, e che i parchi stessi intendono far rivivere al visitatore attraverso l'elaborazione di eventi che ricordano l'autore, le sue opere, la sua ispirazione e la sua creatività attraverso la valorizzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni.

4. La salvaguardia dell'ambiente e delle aree di interesse storico nei luoghi dell'ispirazione letteraria concorre alla promozione della conoscenza del paesaggio culturale nel suo complesso.

5. La regione promuove la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione dei parchi letterari tramite la costituzione di una Rete regionale dei parchi letterari, in grado di rappresentare sull'intero territorio regionale un unico grande itinerario turistico-culturale ed ambientale.

6. La rete di cui al comma 5 è costituita dai parchi letterari regolarmente istituiti e riconosciuti dall'associazione «I Parchi Letterari».

7. Per le finalità di cui al comma 5, gli enti locali sede dei parchi letterari possono costituire, con l'eventuale partecipazione dell'associazione «I Parchi Letterari», un comitato di coordinamento con il compito di promuovere la Rete regionale dei parchi letterari, favorirne la fruizione, coordinare gli eventi organizzati all'interno di ciascun parco letterario, promuovere iniziative congiunte e forme di cooperazione tra i parchi letterari costituenti la rete regionale.

8. Ai fini della promozione turistica e culturale della rete regionale dei parchi letterari, il comitato di cui al comma 7 può operare in sinergia con il Consiglio regionale abruzzese nel mondo (CRAM) e con le strutture regionali competenti in materia di turismo, cultura e paesaggio.

9. Per le finalità di promozione e valorizzazione della Rete regionale dei parchi letterari, la regione può concedere, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi agli enti locali sede dei parchi letterari, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale. Il comitato di coordinamento di cui al comma 7, laddove costituito, può avanzare alla giunta regionale proposte di ripartizione dei contributi tra i parchi letterari.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stabiliti in euro 10.000,00, si fa fronte con apposito e nuovo stanziamento da iscrivere nel capitolo di nuova istituzione «Contributo parchi letterari» istituito nell'ambito della missione 05, programma 02, titolo 1, parte spesa del bilancio di previsione 2023/2025.

11. Al bilancio di previsione 2023/2025, relativamente all'esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 10.000,00:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo parchi letterari» per euro 10.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, cap. 61651/1 per euro 10.000,00.

Capo VI

ISTITUTI CULTURALI

Art. 38. *Archivi e sistemi archivistici*

1. La regione:

a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone;


b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;

c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;

d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la più ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio abruzzese;

e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.

2. In attuazione della legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati), la giunta regionale disciplina con proprio atto la partecipazione della regione alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati.



Art. 39.

Centri di documentazione

1. La regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private esistenti sul proprio territorio.

2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalità, siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla società.

3. I centri di documentazione rendono fruibili e condivisibili i propri materiali, mettendoli a disposizione della cittadinanza, degli studenti, dei ricercatori, anche con modalità e tecnologie digitali innovative.

4. Al fine di favorire la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la regione promuove l'adesione o la collaborazione alla rete documentale regionale dei centri di documentazione, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.

Art. 40.

Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale

1. La regione promuove, sostiene e valorizza l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.

2. La giunta regionale, con apposito provvedimento proposto dal dipartimento regionale competente in materia di cultura, definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale, assicurando il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;

b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;

c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;

d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale;

e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;

f) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione;

g) continuità temporale delle attività.

3. È istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al comma 1, aggiornato annualmente mediante la verifica dei requisiti individuati al comma 2.

4. Sono direttamente riconosciuti come istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale quelle istituzioni aventi sede e operanti in Abruzzo, che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale dal Ministero competente.

*Capo VII**SISTEMA BIBLIOTECARIO*

Art. 41.

Biblioteche

1. La regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche regionali, comunali, di enti locali o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.

2. Le biblioteche pubbliche regionali, comunali, di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 2022, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, formazione continua, informazione, sviluppo personale e svago.

Art. 42.

Reti e sistemi bibliotecari

1. La regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.

2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.

3. In particolare, le reti e i sistemi bibliotecari:

a) presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;

b) provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;

c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;

d) provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;

e) curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;

f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza bibliotecconomica;

g) curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.

Art. 43.

Sistema bibliotecario della Regione Abruzzo

1. La regione istituisce un proprio sistema bibliotecario regionale, denominato sistema regionale dei servizi bibliotecari, con il quale un insieme di biblioteche pubbliche e private con punti di servizio bibliotecario-informativo, dotate di proprio patrimonio librario e documentario, di personale nonché di amministrazione autonoma e con l'obiettivo di attuare forme di collaborazioni stabili e coordinate, assolvono ai seguenti compiti:

a) l'attuazione di una rete integrata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari sul territorio regionale per lo sviluppo della pubblica lettura e dell'attivazione culturale rivolta a tutti gli abitanti;

b) il coordinamento dei servizi bibliotecari con le altre istituzioni ed associazioni culturali, sociali, educative e sanitarie operanti nel territorio regionale;

c) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio regionale;

d) l'integrazione dell'impiego di fondi per acquisti librari ed abbonamenti a periodici;

e) l'adozione di criteri comuni per la gestione del prestito interbibliotecario;

f) la partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete ed in linea, come delineato nell'art. 16;

g) la valorizzazione del ruolo sociale delle biblioteche, quali centri di aggregazione, di promozione sociale, di iniziativa culturale, e quali sede di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione permanente;

h) la specializzazione delle raccolte in funzione della vocazione delle biblioteche;

i) la realizzazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie, di sistemi informativi coordinati da progettarsi e realizzarsi in collaborazione con gli altri enti ed uffici competenti in materia che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari esistenti sul territorio regionale e l'accesso alla rete d'informazione bibliografica nazionale ed internazionale;

j) la promozione e il coordinamento di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proposte dalle biblioteche.

2. Il Sistema regionale dei servizi bibliotecari è aperto ai sistemi bibliotecari informativi locali già costituiti, a qualunque istituzione bibliotecaria pubblica o privata esistente sul territorio che rispetti standard e condizioni nazionali.



3. Le biblioteche ed i servizi di pubblica lettura e di informazione di cui al comma 1 sono tenuti al prestito reciproco del materiale conservato nelle rispettive sezioni di prestito.

4. Anche le biblioteche regionali partecipano al Sistema regionale dei servizi bibliotecari.

5. L'appartenenza al sistema bibliotecario regionale è regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali. I contenuti delle convenzioni devono essere approvati con apposito provvedimento giuridico, predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di servizi culturali.

Art. 44.

Compiti della Regione Abruzzo nell'ambito del Sistema regionale dei servizi bibliotecari

1. Per il conseguimento delle finalità previste nel presente capo, la regione:

a) esercita le funzioni tecniche e scientifiche di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del sistema bibliotecario regionale;

b) promuove, attraverso il sistema bibliotecario-informativo regionale, l'unità delle procedure e la razionalizzazione dei servizi pubblici bibliotecari sul territorio;

c) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, assicura adeguate dotazioni finanziarie, in particolare garantendo:

1) il finanziamento della gestione complessiva delle biblioteche della regione e delle relative funzioni di servizio ad esse attribuite dall'art. 45;

2) il finanziamento di specifici progetti presentati dalle biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai comuni e ad altri enti pubblici e privati, facenti parte del sistema bibliotecario regionale, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili annualmente;

3) il finanziamento della formazione professionale continua del personale adibito a vario titolo alla gestione dei servizi bibliotecari;

d) esercita la vigilanza sull'andamento del sistema bibliotecario regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

2. La giunta regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, adotta le iniziative necessarie a determinare i finanziamenti per assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento del Sistema regionale dei servizi bibliotecari;

b) la dotazione, il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, nonché la riproduzione digitale del materiale bibliografico di pregio;

c) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche, in collaborazione con i competenti servizi dell'amministrazione regionale.

Art. 45.

Biblioteche regionali

1. La regione cura le funzioni, le finalità, i servizi gestiti, le risorse umane, strutturali, finanziarie e patrimoniali delle biblioteche regionali.

2. Le biblioteche regionali garantiscono il soddisfacimento delle esigenze di lettura, informazione, formazione e studio di tutti i cittadini ed assicurano:

a) l'allestimento di raccolte bibliografiche, audiovisive, musicali e altri supporti informativi;

b) l'aggiornamento regolare delle raccolte di cui alla lettera *a*);

c) la ricerca di materiale non posseduto attraverso il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;

d) il funzionamento di una sezione per bambini e ragazzi con il compito di promuovere, in alleanza con le altre agenzie educative formali e non formali del territorio, il coinvolgimento e il protagonismo dei bambini e dei ragazzi ai processi culturali e sociali attraverso la lettura del materiale a stampa e l'uso del materiale audiovisivo;

e) la conservazione dei materiali tramite l'organizzazione di un servizio di digitalizzazione.

3. Inoltre, le biblioteche regionali:

a) rispettano gli obblighi previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti sull'Archivio bibliografico abruzzese e sul connesso deposito legale;

b) assolvono tutte le funzioni previste dalle vigenti norme e dalle linee di indirizzo internazionali, nazionali e regionali sulle biblioteche pubbliche;

c) incrementano il loro patrimonio bibliografico specifico, così come si è evoluto e sedimentato nel corso del tempo;

d) favoriscono l'offerta di servizi integrati in rete (con emeroteca, pinacoteca e altre istituzioni culturali pubbliche e private, etc.);

e) sostengono il raggiungimento ed il miglioramento degli *standard* nazionali;

f) rendono disponibili, presso le loro sedi, l'utilizzo di connessioni protette per l'accesso alla rete internet, nel pieno rispetto della normativa in materia di *privacy* e sicurezza, nonché delle postazioni informatiche eventualmente necessarie per la navigazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le biblioteche regionali, quali luoghi della cultura della Regione Abruzzo preposti alla più completa documentazione locale, persegono:

a) la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione di manoscritti, documenti a stampa e qualsivoglia matrice di interesse locale;

b) l'accrescimento, la conservazione e la messa a disposizione di fondi concernenti la cultura locale.

5. La regione può stipulare con i comuni interessati idonee convenzioni per la gestione di una o più biblioteche regionali.

Capo VIII

IMPRESE, ASSOCIAZIONI CULTURALI E VOLONTARIATO CULTURALE

Art. 46.

Volontariato culturale

1. In un'ottica di virtuosa sussidiarietà orizzontale, la regione incenta e promuove lo sviluppo del volontariato che persegue finalità di carattere culturale, favorendone l'apporto complementare all'intervento pubblico e garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le imprese e le associazioni culturali, iscritte nell'apposito registro regionale, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni gestionali e tecnico-professionali.

Art. 47.

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale, con particolare preferenza a forme di gestione integrata, in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.

2. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 115 del decreto legislativo n. 42/2004, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire attraverso strumenti di gestione in forma diretta, o in forma indiretta.

Capo IX

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Art. 48.

Promozione del libro e della lettura

1. La regione, in armonia con la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.



2. La regione provvede a realizzare e sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:

a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;

b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;

c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti di pena, gli ospedali, gli istituti per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi;

d) favorisce iniziative in contesti sociali e territoriali particolarmente disagiati;

e) incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai supporti e alle tecnologie digitali;

f) promuove l'espressione della bibliodiversità, attraverso la diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei lettori e delle lettrici dalle librerie e dalle imprese editoriali indipendenti abruzzesi;

g) promuove lo sviluppo delle librerie e ne favorisce la diffusione sul territorio abruzzese, valorizzandone la qualità e l'eccellenza;

h) favorisce la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera del libro con particolare riferimento alle imprese editoriali e di distribuzione, alle librerie, alle biblioteche, alle scuole e ai soggetti organizzatori di eventi promozionali;

i) riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi deputati alla diffusione della conoscenza e alla promozione del libro e della lettura.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, la regione:

a) favorisce il sostegno, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura realizzati dagli enti locali, dalle scuole, dagli istituti e dalle associazioni culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro;

b) progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale;

c) favorisce la creazione di tavoli di progetto interistituzionali, aperti anche alle realtà associative e imprenditoriali private;

d) promuove, di concerto con altre realtà locali, l'attivazione di strumenti e progetti intersettoriai finalizzati alla promozione della lettura anche nell'ambito sanitario, dell'istruzione e della coesione sociale;

e) sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, festival letterari di interesse regionale e nazionale;

f) provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con il coinvolgimento delle testate giornistiche, delle radio e delle televisioni locali;

g) concorre allo sviluppo di iniziative ed eventi volti alla diffusione della produzione libraria regionale e della promozione della lettura attraverso la rete dei servizi delle biblioteche di pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra imprese editoriali, autori, autrici e operatori culturali;

h) cura e sostiene, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche della lettura e della produzione editoriale;

i) redige, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con l'istituto culturale regionale, un proprio «Patto per la lettura», dedicato al coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* interessati sul territorio regionale al tema della promozione della lettura.

Art. 49.

Imprese editoriali e librerie

1. La regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato:

a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico abruzzese, ricono-

scendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali abruzzesi;

b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) impresa editoriale: un soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione Abruzzo non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune dell'Abruzzo, che abbia come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri, con una produzione annuale di almeno cinque titoli;

b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 50.

Strumenti di intervento a sostegno dell'editoria

1. Per sostenere adeguatamente l'editoria abruzzese sono previste le seguenti azioni volte ad assicurare:

a) l'individuazione degli attori con cui interfacciarsi attraverso la predisposizione di un catalogo degli editori;

b) la creazione di una normativa, che individui gli editori interessati all'inserimento in un catalogo comune, dando sostegno alle nuove imprese editoriali, con gli eventuali riferimenti alle librerie, e ad altre innovative imprese editoriali a più forte vocazione digitale;

c) il coinvolgimento dell'intero comparto, specie delle librerie indipendenti, al fine di definire interventi ed azioni volte alla diffusione e alla commercializzazione dei prodotti editoriali abruzzesi;

d) l'incentivazione della nascita di forme associative o di reti di collaborazione tra gli editori;

e) il sostegno ad attività volte a promuovere la commercializzazione e la diffusione della produzione editoriale anche attraverso l'utilizzo dei canali di vendita *on-line*;

f) il sostegno alla realizzazione e alla diffusione di prodotti editoriali in formato digitale;

g) il sostegno alla partecipazione ad azioni fieristiche di maggior rilievo;

h) il sostegno ad interventi diretti o indiretti volti a favorire lo sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione delle opere;

i) la predisposizione di forum/indagini e dibattiti al fine di favorire la nascita di una rete per la condivisione di obiettivi comuni.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 49, a favore delle imprese editoriali abruzzesi, la regione:

a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali abruzzesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni *no profit*, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;


b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;

c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Abruzzo, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali abruzzesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività svolte direttamente dalle imprese editoriali abruzzesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;

e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Abruzzo.

3. La regione può altresì, erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.



4. La regione promuove, altresì, il riconoscimento della qualifica di libreria di qualità o d'eccellenza.

5. Per il perseguitamento delle finalità di cui all'art. 49, a favore delle imprese editoriali abruzzesi e delle librerie, la regione:

a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali abruzzesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;

b) favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;

c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

d) sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.

6. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. La giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento, un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.

8. Per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l'editoria e per le librerie.

Capo X

SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE
E DEL PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTALE

Art. 51.

Archivio della produzione editoriale regionale

1. La regione, in applicazione della legge n. 106/2004 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006, istituisce l'Archivio della produzione editoriale regionale composto dalle raccolte di deposito legale, attive presso gli istituti indicati nel decreto ministeriale 28 dicembre 2007.

2. La regione adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

Art. 52.

Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della regione, viene istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. I criteri di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1 sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 53.

Rete documentaria regionale

1. La regione favorisce la realizzazione di un sistema documentario regionale che deve garantire il diritto di tutti i cittadini ad usufruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato.

2. La rete documentaria regionale è costituita dai seguenti soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale:

a) le biblioteche;

b) gli archivi;

c) i musei;

d) i centri di documentazione pubblici e privati;

e) gli istituti documentari.

3. La rete documentaria regionale favorisce l'integrazione tra:

a) le risorse dei soggetti interessati;

b) la cooperazione tra reti e sistemi locali del territorio regionale;

c) il coordinamento delle attività di acquisizione, conservazione e pubblica fruizione dei beni librari e documentari.

Capo XI

ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Art. 54.

Disposizioni generali

1. La regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della ricerca, conoscenza, cultura e arte, finalizzate, in particolare, a:

a) sostenere la creatività nelle sue varie forme;

b) diffondere la conoscenza e la promozione dell'arte e dell'architettura, con particolare attenzione all'espressione delle arti contemporanee;

c) creare e potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscono il libero accesso alla conoscenza e alla cultura;

d) favorire la promozione dell'immagine dell'Abruzzo anche tramite strumenti informativi, progetti di forte innovazione tecnologica, strategie di *marketing* culturale e attività di formazione;

e) promuovere la rievocazione delle tradizioni e del costume abruzzese e la valorizzazione della storia, dell'identità della regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri;

f) favorire la conoscenza e la promozione delle opere degli artisti abruzzesi;

g) assicurare il sostegno alle iniziative editoriali;

h) supportare l'organizzazione di mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche, festival multidisciplinari, eventi di tecnologie applicate ai beni culturali, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi dell'arte, della storia, della letteratura;

i) assicurare il sostegno delle attività di sviluppo della pubblica lettura svolto dalle biblioteche;

j) incentivare la collaborazione con centri e associazioni culturali.

Art. 55.

Ambiti di interventi

1. La regione promuove, valorizza e sostiene le attività culturali di cui al presente capo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche in forma integrata e interdisciplinare:

a) spettacolo dal vivo;

b) cinema, audiovisivo e multimedialità;

c) arti plastiche e visive;

d) attività di promozione culturale;

e) attività di promozione educativa;

f) patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo.

2. La regione promuove la diffusione e il radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Abruzzo intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.


3. La finalità di cui al comma 2 è perseguita favorendo:

a) lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività;

b) la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale, nonché allo sviluppo, all'innovazione ed al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Il Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 8 contiene specifiche linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo, con particolare attenzione a:

a) i processi di trasformazione ed innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanea;



- b) l'interdisciplinarietà, favorendo una visione complessiva e di sistema;
- c) la prospettiva di costante crescita professionale ed artistica dei soggetti operatori del settore.

Art. 56.

Spettacoli dal vivo

1. Ai fini della presente legge, per spettacoli dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada ed il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

- a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
- b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
- c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;
- d) la diffusione delle attività attraverso la circuitazione sul territorio regionale;
- e) la realizzazione di progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;
- f) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
- g) la promozione e la conoscenza della produzione abruzzese in Italia ed all'estero, favorendo anche la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

3. In ambito musicale, sono anche valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.

4. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Art. 57.

Promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS

1. La regione, in attuazione della legge regionale 22 agosto 2022, n. 25 (Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS), valorizza, promuove e sostiene le attività teatrali, svolte, altresì, dai soggetti che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori nonché uno strumento di formazione e incontro.

Art. 58.

Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante

1. La regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

- a) l'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici od aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) l'attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) l'attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto od al chiuso, od in parchi di divertimento.

2. Le attività di espressione artistica in strada di cui al comma 1, lettera a), vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
- d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

3. Le attività di cui al comma 1, lettera a), si devono svolgere:

- a) senza alcuna forma di pubblicità;
- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
- c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
- d) osservando, durante lo svolgimento delle singole espressioni artistiche, comportamenti di prudenza e di perizia.

4. I comuni devono tenere conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1, e favoriscono l'insegnamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza.

5. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Art. 59.

Sedi di attività culturale e di spettacolo

1. La regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, mediante:

a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo, nei limiti delle somme stanziante in bilancio;

b) l'attivazione, con il supporto della Fi.R.A. SpA, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.

2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.

Art. 60.

Creatività contemporanea

1. Nell'ambito della creatività contemporanea, la regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel succedersi dei movimenti, delle tendenze nel variare dei linguaggi e delle forme espressive;



b) promuovere e sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura, della fotografia, del *design* e della moda;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la regione individua, con apposito provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, le seguenti linee di intervento:

a) il sostegno alle attività espositive;

b) il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Abruzzo, quale specifico linguaggio della creazione artistica;

c) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Abruzzo, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;

d) il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialità degli artisti e delle artiste;

e) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

f) la promozione e la conoscenza della produzione abruzzese in Italia e all'estero, favorendo la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

Art. 61.

Attività di promozione culturale

1. Nell'ambito della promozione culturale, la regione persegue i seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;

b) divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunità abruzzese, oppure per quella nazionale e internazionale;

c) promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la regione individua, con apposito provvedimento della giunta regionale, le seguenti linee di intervento:

a) la promozione delle attività convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;

b) il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizioni ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetudini locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune località suggestive ed evocative dal punto di vista storico;

c) il sostegno ai carnevali di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria ed il patrimonio storico locale ed a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni età e stato sociale.

3. La regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali di cui al comma 2, lettere b) e c), anche favorendo lo sviluppo di attività di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.

Art. 62.

Attività di valorizzazione del patrimonio fotografico

1. La regione promuove la costituzione, il riconoscimento delle attività dedicate alla fotografia, quale patrimonio storico e linguaggio artistico, strumento di memoria e di comprensione della contemporaneità.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione sostiene la valorizzazione del patrimonio fotografico conservato nel territorio regionale, anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realtà associative che promuovono la conoscenza della cultura fotografica.

3. In particolare possono essere previsti interventi per:

a) la diffusione della cultura fotografica, promuovendone lo studio del linguaggio e l'apprendimento delle tecniche;

b) la valorizzazione della fotografia quale bene artistico, delle relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonché delle attività di catalogazione e di documentazione;

c) l'organizzazione di mostre ed eventi espositivi, con particolare attenzione alle collezioni presenti nel territorio regionale.

Art. 63.

Patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo

1. Al fine di riconoscere e valorizzare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la regione, in attuazione della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 26 (Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese), salva-guarda e promuove i dialetti d'Abruzzo nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio culturale, antropologico e storico regionale, da trasmettere alle future generazioni.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - FILM COMMISSION ABRUZZO

Art. 64.

Promozione del cinema e dell'audiovisivo

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, la regione riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, intese come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio.

2. Nell'ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche, il presente capo disciplina il concorso della Regione Abruzzo:


a) alla promozione ed alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;

b) alla valorizzazione delle sale ed arene cinematografiche;

c) allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, per la promozione culturale, economica e sociale del territorio;

d) all'allocazione delle funzioni amministrative in materia di cinema ed audiovisivo.

3. I contributi finanziari concessi a sostegno delle attività di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, nonché secondo le pertinenti discipline europee applicabili.



Art. 65.

Obiettivi

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 64, la regione, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio, promuove:

a) lo sviluppo delle attività:

1) cinematografiche e audiovisive;

2) di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio;

b) lo sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'imprenditoria del settore;

c) l'occupazione nel settore, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro;

d) la presenza diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, garantendone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nonché nei comuni minori ed in quelli particolarmente svantaggiati;

e) la realizzazione, la programmazione, la circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;

f) la realizzazione di progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo proposti da:

1) associazioni culturali riconosciute;

2) fondazioni;

3) istituzioni;

4) enti del terzo settore che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria;

5) cineteche o mediateche;

6) organismi imprenditoriali e associativi;

g) la realizzazione di iniziative dirette a:

1) attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;

2) favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;

3) promuovere il cineturismo, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio regionale;

h) la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie ed al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;

i) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la digitalizzazione, la valorizzazione e la fruizione, anche telematica, della produzione e documentazione cinematografica e audiovisiva realizzata o conservata nel territorio regionale;

j) la diffusione di film e *media literacy* presso le giovani generazioni, in coordinamento con gli istituti scolastici del territorio, l'ufficio scolastico regionale, al fine di favorire processi di alfabetizzazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo e la conoscenza della storia del cinema;

k) l'impiego di tecnologie innovative per la produzione, post-produzione e fruizione di opere cinematografiche e audiovisive;

l) la valorizzazione delle sale cinematografiche e d'essai dichiarate di particolare interesse culturale;

m) l'utilizzo multidisciplinare delle sale cinematografiche per nuove finalità di sviluppo e integrazione sociale e culturale territoriale;

n) lo sviluppo e l'impiego, nell'ambito delle riprese cinematografiche, dei teatri di prosa;

o) il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o su altri supporti non digitali, dichiarate di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, o, comunque, ritenute di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonee a valorizzarne il patrimonio artistico, storico ed identitario;

p) la promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva abruzzese;

q) la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche attraverso i festival, le rassegne ed altre manifestazioni analoghe;

r) la realizzazione di interventi coordinati e multisettoriali, al fine di rendere effettive e virtuose sinergie con le politiche regionali di sostegno alle imprese, alla cultura, all'istruzione ed alla formazione;

s) lo sviluppo e la diffusione di progetti e di attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre regioni, l'Unione europea, le università ed il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 66.

Funzioni della regione

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente capo, la regione esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali ed europei;

b) prevede specifiche azioni all'interno del documento programmatico triennale e del piano annuale di cui all'art. 71;

c) promuove interventi diretti al perseguimento degli obiettivi descritti all'art. 65, anche in collaborazione con gli enti di cui all'art. 67, le società strumentali regionali, gli enti pubblici statali, regionali o locali e gli altri enti privati partecipati;

d) istituisce e/o gestisce, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, anche per il tramite delle mediateche e delle cineteche, servizi non commerciali dedicati alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo di interesse regionale.

Art. 67.

Funzioni dei comuni

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, i comuni abruzzesi:

a) provvedono all'istituzione ed alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell'audiovisivo, per i quali adottano i relativi piani di intervento;

b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunitario, nel campo del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;

c) acquisiscono dati statistici ed informativi relativamente a:

1) i servizi culturali operanti nel settore dell'audiovisivo;

2) le strutture;

3) l'utenza;

d) concorrono, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente capo, con particolare riferimento alla promozione ed alla diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di interesse locale tra i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.


Art. 68.

Fondazione Abruzzo Film Commission

1. La regione, in attuazione dell'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 220/2016 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018, favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria cinematografica e audiovisiva attraverso l'istituzione, il riconoscimento e la partecipazione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission».

2. La «Fondazione Abruzzo Film Commission» è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo. Vi possono aderire, con il ruolo anche, eventualmente, di soci fondatori:

a) le province;



- b) i comuni capoluogo;
- c) i comuni a vocazione turistica;
- d) gli altri enti locali;
- e) le camere di commercio, industria e artigianato.

3. Ai sensi del comma 1, la «Fondazione Abruzzo Film Commission»:

- a) persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo;
- b) ha la finalità statutaria di assicurare, su tutto il territorio regionale, il supporto e l'assistenza:

1) alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali;

2) alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, a titolo gratuito.

4. Per il perseguimento delle citate finalità, la «Fondazione Abruzzo Film Commission» svolge le seguenti particolari attività:

a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nel territorio della Regione Abruzzo;

b) promozione di strutture operative (cineporti) sul territorio regionale per attrarre e sostenere le produzioni di opere cinematografiche e audiovisive;

c) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;

d) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche ed audiovisive;

e) sostegno alla formazione artistica e tecnica degli operatori residenti e/o aventi sede legale sul territorio della Regione Abruzzo;

f) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con i Ministeri competenti;

g) promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;

h) collaborazione con la Regione Abruzzo nell'ambito:

1) delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;

2) delle iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;

i) assistenza alla Regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

j) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo;

k) realizzazione di operazioni mirate di *marketing* e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

l) promozione delle attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;

m) partecipazione a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzazione delle diversità culturali espresse dal territorio;

n) realizzazione di database informativi su *location* per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

o) assistenza e consulenza alle società di produzione per la ricerca e la selezione di possibili *location*, nonché collaborazione con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico, con attenzione alla preservazione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

p) instaurazione, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

q) realizzazione di iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio;

r) collaborazione ed assistenza alla Regione Abruzzo nello svolgimento delle funzioni previste all'art. 66;

s) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Abruzzo, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico: *Film Fund*.

5. La partecipazione della regione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission» è subordinata al fatto che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della «Fondazione Abruzzo Film Commission».

6. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento regionale ed il coordinamento delle attività di cui al comma 4 con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, la «Fondazione Abruzzo Film Commission» può prevedere l'istituzione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia del territorio regionale, provvedendo, d'intesa con le province interessate, all'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali istituiti dalle medesime.

7. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, la regione partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile alla «Fondazione Abruzzo Film Commission».

8. La partecipazione della regione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission» è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della stessa, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 3, prevedano espressamente:

a) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Abruzzo;

b) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica ed audiovisiva;

c) la promozione della ricerca nel settore cinematografico ed audiovisivo;

d) l'incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione;

e) l'obbligo della «Fondazione Abruzzo Film Commission» a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

9. Il presidente della giunta regionale, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della regione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission» ed all'esercizio dei diritti inerenti la partecipazione medesima.


10. Il presidente della giunta regionale provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti della regione negli organi della «Fondazione Abruzzo Film Commission».

Art. 69.

Tipologie di interventi

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi indicati dall'art. 65, la regione, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all'art. 67 e di società strumentali regionali, interviene, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Programma triennale dei beni e delle attività culturali, mediante:

a) interventi promossi od attuati direttamente dalla Regione Abruzzo;



b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2. Alla realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 65, relativi al sostegno all'esercizio cinematografico, concorrono anche i benefici di cui all'art. 72.

3. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici di cui all'art. 64, comma 2, lettera a), rivolti alla produzione di opere cinematografiche o audiovisive, la regione riconosce priorità nel sostegno alla produzione di:

- a) opere di interesse regionale;
- b) opere per i ragazzi;
- c) opere prime e seconde;
- d) film difficili;
- e) film di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali e i multipiattaforma;
- f) documentari;
- g) film o audiovisivi di rilevante utilità sociale;
- h) film o audiovisivi a basso impatto ambientale;
- i) film o audiovisivi fruibili anche da disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
- j) film di animazione;
- k) opere cinematografiche o audiovisive prodotte da imprese indipendenti;
- l) opere cinematografiche o audiovisive di produzione internazionale;
- m) opere cinematografiche o audiovisive prodotte in teatri di posa siti sul territorio regionale;
- n) opere cinematografiche o audiovisive prime e seconde della casa di produzione.

TITOLO III

INCENTIVI, CONTRIBUTI ED AUTORIZZAZIONI

Capo I

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA CULTURALE REGIONALE

Art. 70.

Le previsioni sul sistema culturale regionale contenute nel documento di economia e finanza regionale

1. La giunta regionale, nell'approvare il documento programmatico di economia e finanza regionale, introduce specifiche previsioni in materia di beni ed attività culturali, per il triennio di validità del predetto documento.

2. In particolare, il documento programmatico di economia e finanza regionale deve prevedere:

- a) gli obiettivi da perseguire nell'ambito del triennio di riferimento;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del perseguitamento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) i criteri per l'individuazione, nell'ambito del piano annuale di cui all'art. 71, delle iniziative sostenute, promosse o attuate direttamente dalla Regione Abruzzo in materia di beni ed attività culturali;
- d) la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie di intervento;
- e) gli indirizzi in merito ai criteri e alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

Art. 71.

Piano annuale degli interventi in materia di beni e attività culturali

1. In conformità al documento programmatico di economia e finanza regionale e sulla base delle disponibilità di bilancio e del programma triennale di cui all'art. 8, la giunta regionale approva un apposito provvedimento, entro il mese di giugno di ogni anno, avente ad oggetto il piano annuale degli interventi a favore del sistema culturale regionale, con il quale sono definiti:

- a) gli interventi sostenuti, promossi o attuati direttamente dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 69;
- b) le tipologie di beneficiari;
- c) le priorità ed i tempi di realizzazione;
- d) le modalità ed i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva;
- e) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. In particolare, il piano annuale dispone il finanziamento con fondi regionali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
- b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali e le attività ad essi connesse;
- c) valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici;
- d) creazione e adeguamento di spazi e luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo;
- e) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;
- f) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale, di quella bibliotecaria e di quella archivistica dell'Abruzzo;
- g) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte degli archivi, delle biblioteche, dei musei, delle cineteche e degli altri istituti culturali;
- h) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori nel campo culturale;
- i) attività di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
- j) attività di promozione di spettacoli dal vivo;
- k) attività di sostegno alla cinematografia ed agli audiovisivi.

3. Ove necessario, il Piano annuale degli interventi è aggiornato sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Art. 72.

Procedure di erogazione delle misure di sostegno

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la spesa ritenuta ammissibile;
- b) altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati;
- c) l'eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente.

2. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

3. In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il documento programmatico di economia e finanza regionale definisce i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento, nonché le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:

- a) l'entità del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell'intervento;
- b) la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;
- c) le specificità dell'intervento.



4. I vincoli previsti dal presente articolo non possono comunque risultare inferiori a dieci anni per gli interventi edilizi ed a tre anni per l'acquisto di attrezzature o di altri beni mobili.

5. Le misure di sostegno finanziario ai beni e alle attività culturali previste dalla presente legge sono adottate da ognuno dei soggetti competenti rispettivamente individuati, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE nonché delle pertinenti discipline europee applicabili.

Art. 73.

Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di cui all'art. 72 sono attuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
- b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
- c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
- d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
- e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
- f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
- g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati;
- h) capacità di seguire una sostenibilità economica nella progettazione, anche attraverso investimenti propri.

Art. 74.

Modalità per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la regione provvede mediante:

- a) convenzioni;
- b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
- c) accordi e protocolli;
- d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macro-regionali, comunitari e internazionali.

2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto corrente;
- c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione.

Capo II

MODALITÀ DEL SOSTEGNO FINANZIARIO REGIONALE

Art. 75.

Imprese culturali e creative

1. La regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.

2. Ai fini della presente legge, si intendono per imprese culturali e creative tutte le imprese che producono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria.

3. Per la finalità di cui al comma 1, la regione promuove:

- a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
- b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;

c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea;

d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione ed il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.

Art. 76.

Promozione delle professionalità culturali

1. La regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione promuove:

- a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dei servizi al turismo;

- b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;

- c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti nella Regione Abruzzo.

3. La regione sostiene la continuità delle professioni dell'artigianato legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.

Art. 77.

Celebrazioni

1. La regione individua, nel programma triennale di cui all'art. 8, commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia dell'Abruzzo elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta regionale provvede a costituire e determinare la composizione di un'apposita commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle proposte celebrative.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI DI RINVIO, MODIFICATIVE, VALUTATIVE E TRANSITORIE

Art. 78.

Disposizioni di carattere organizzativo


1. Presso il dipartimento competente in materia di cultura è istituita una struttura avente la competenza di:

- a) coordinare l'intero sistema bibliotecario regionale;

- b) coordinare i sistemi museali territoriali;

- c) curare i rapporti con l'Abruzzo Film Commission;

- d) supportare l'Istituto regionale per i beni culturali nell'espletamento delle sue attività.



Capo II
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 79.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le disposizioni normative contenute nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate dal presente articolo restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice civile.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 80.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 37, si

provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla missione 05 (Cultura), programmi 01, 02 e 03, titoli 1 e 2.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La giunta regionale ed il dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 81.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 86/2 del 21 marzo 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00420

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-004) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 2 0 3 *

€ 3,00

